

# ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

ESTRATTO

ANNALI X - 2017

Grazia Mannozi

**GIUSTIZIA RIPARATIVA**

*pubblicazione fuori commercio*

**GIUFFRÈ**

nascita della giustizia riparativa si pone al crocevia di diversi settori delle scienze umane. Molteplici sono infatti i formanti della giustizia riparativa, la quale offre metodologie caratterizzate altresì da trasversalità e duttilità applicative, tanto da risultare impiegate in contesti ordinamentali e giuridico-sociali anche profondamente dissimili tra loro. Ciò comporta, a livello linguistico, che alla giustizia riparativa ci si riferisca con lessemi diversi, sia pure tra loro sostanzialmente equivalenti quanto al campo semantico di riferimento.

Il lessema generalmente utilizzato negli atti normativi sovranazionali di *hard law* e *soft law*, attraverso i quali si promuove altresì l'armonizzazione della normativa e della prassi della giustizia riparativa, è quello anglosassone: « *restorative justice* ». Quest'ultimo compare anche nell'*Oxford dictionary and thesaurus*, ivi corredato dalla seguente definizione: « *A system of criminal justice which focuses on the rehabilitation of offenders through reconciliation with victims and the community at large* » (1). Al di là della correttezza di tale profilo definitorio, su cui si tornerà tra breve, il fatto che il lemma « *restorative justice* » compaia nell'*Oxford dictionary* è la prova che la giustizia riparativa, lungi dal rappresentare un fenomeno giuridico marginale o transeunte, costituisce un paradigma appartenente all'universo concettuale della giustizia, ormai definitivamente entrato anche nella lingua e nella cultura.

La nozione di *restorative justice* richiamata da atti e documenti sovranazionali richiede di essere tradotta (2), almeno nell'Unione europea, nelle ventiquattro lingue dei Paesi membri. Ora, se la “traduzione” letterale dei principali documenti sovranazionali che si riferiscono alla *restorative justice* non presenta particolari difficoltà, la comprensione del concetto veicolato dall'espressione « *restorative justice* » può risultare differenziata nei diversi Paesi che recepiscono tali documenti (3).

## GIUSTIZIA RIPARATIVA

SOMMARIO: 1. I lessemi della giustizia riparativa. — 2. I formanti. — 3. La nozione e il campo di applicazione. — 4. Le fonti sovranazionali. — 5. La pietra angolare della giustizia riparativa: il superamento della logica della ritorsione. — 6. Il significato della riparazione: riparazione materiale e riparazione simbolica. — 7. Cinque parole-chiave per comprendere la giustizia riparativa. — 8. I metodi della giustizia riparativa: *excursus*. — 9. L'ambito di applicazione della giustizia riparativa nel sistema penale. — 10. Giustizia riparativa e sistema penale: l'esigenza della complementarità.

**1. I lessemi della giustizia riparativa.** — Il termine « giustizia riparativa » rimanda a un ambito concettuale che ingloba presupposti antropologici, questioni filosofiche, dati criminologici, norme giuridiche e prassi dialogico-riconciliative che, nel tempo, hanno concorso a delineare un modello teorico di giustizia autonomo e riconoscibile oltre che una serie di metodologie del fare giustizia aventi come orizzonte la riparazione dell'offesa, del danno e della sofferenza che si generano nell'ambito dei conflitti.

Il movimento di pensiero che ha condotto alla

(1) V. *Oxford dictionary and thesaurus*, disponibile in: [https://en.oxforddictionaries.com/definition/restorative\\_justice](https://en.oxforddictionaries.com/definition/restorative_justice) (ultima consultazione dicembre 2016).

(2) La questione si pone principalmente per le direttive: al riguardo è rilevante la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE; ma v. anche la Raccomandazione R (99)19 sulla mediazione in ambito penale adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999; i *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002; la Raccomandazione R (2010)1 sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*, adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010.

(3) Per uno sviluppo di queste argomentazioni sia con-

Sotto il profilo della traduzione letterale, la lingua italiana ricorre, com'è noto, all'espressione « giustizia riparativa ». Termini equiparabili si ritrovano nelle lingue neolatine: in francese si parla di « *justice réparatrice* »; in spagnolo di « *justicia restauradora* » o « *restaurativa* »; in portoghese di « *justiça restaurativa* »; in romeno di « *justiție restaurativă* ». La lingua tedesca non ha un equivalente specifico del termine *restorative justice*; per indicare la giustizia riparativa ricorre, per lo più, alla formula « *Täter-Opfer Ausgleich* », che però indica letteralmente la « mediazione autore-vittima ». Sebbene poco utilizzata, esiste altresì l'espressione « *wiederherstellende Gerechtigkeit* »; più di recente, sulla scia del pensiero di due autorevoli biblisti (4), si sta recuperando la formula « *heilende Gerechtigkeit* » (5). Quest'ultima rimanda all'idea di giustizia riparativa come « giustizia che cura » (6), sulla quale si tornerà affrontando il profilo definitorio (v. *infra*, § 3).

Appartenendo ogni termine giuridico al contesto in cui è stato creato o impiegato, la traduzione da una lingua all'altra di atti e documenti sovranazionali, più che creare mere difficoltà lessicali, rischia di alterare, dietro un'apparente equivalenza, la corrispondenza concettuale richiesta tra il termine originario e quello proposto come traduzione. Nella traduzione giuridica, infatti, le scelte terminologiche non possono mai essere considerate neutrali: ciascun termine offerto come traduzione, ancorché si presenti quale calco letterale dall'inglese, è intriso dell'eredità storico-culturale del Paese che recepisce l'anglicismo, la quale può persino giungere a modificare il significato del termine stesso, condizionandone il valore comunicativo e le modalità di comprensione.

La definizione proposta dal pur autorevole *Oxford dictionary* è indicativa di questo possibile e forse irriducibile scarto; essa non pare essere propriamente in linea né con le formule definitorie contenute nelle fonti giuridiche sovranazionali, né

---

sentito rinviare a MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine « giustizia riparativa » e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 137-153.

(4) SCHREY e WALZ, *Gerechtigkeit in Biblischer Sicht*, Zürich, 1955, 183.

(5) L'opportunità di ricorrere a tale formulazione linguistica, anche come traduzione appropriata dell'anglicismo « *restorative justice* », è proposta da WEITEKAMP e PARMENTIER, *Restorative justice as healing justice: looking back to the future of the concept*, in 4 *Restorative Justice. An international Journal*, 2016, n. 2, 141.

(6) VAN NESS e HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice*, Cincinnati, 1997, 32 ss.

con quelle presenti nella letteratura di settore. Nell'*Oxford dictionary*, infatti, la giustizia riparativa è descritta come un sotto-sistema di quella penale, mentre in letteratura si tende per lo più a rivendicarne la piena autonomia filosofico-giuridica. Inoltre, il *focus* della giustizia riparativa è indicato nella rieducazione del colpevole mentre, sia nei documenti sovranazionali, sia nella dottrina, viene individuato nella tutela della vittima di reato.

Per quanto concerne l'Italia, in particolare, il termine « giustizia riparativa » rimanda a una realtà giusfilosofica di straordinaria ricchezza (7): da un lato, le logiche della giustizia riparativa erano presenti, in embrione, in norme giuridiche risalenti ai codici preunitari (8); dall'altro lato, l'idea di riparazione percorre il dibattito giuridico-filosofico e criminologico di matrice, rispettivamente, neokantiana e positivistica.

**2. I formanti.** — La giustizia riparativa prende forma da una rete culturale complessa e straordinariamente feconda, nella cui trama sono riconoscibili almeno tre componenti fondamentali: la teologia, l'antropologia, la vittimologia.

A uno sguardo diacronico sull'evoluzione della storia del pensiero giuridico, la riparazione dell'offesa attraverso procedure di mediazione/riconciliazione compare tra le esperienze di pre-diritto: ci si riferisce ai modelli di soluzione delle controversie tipici delle cosiddette « società semplici », incluse quelle riportate nella tradizione vetero-testamentaria. Si può affermare, perciò, che la riparazione e la riconciliazione rappresentino una forma pre-moderna di soluzione delle controversie. La riscoperta e la diffusione dei metodi della giustizia riparativa occorsa negli ultimi quarant'anni dimostrano, tuttavia, che tale forma pre-moderna di soluzione delle controversie non è anti-moderna; l'ipotesi più convincente è, piuttosto, che la giustizia riparativa, specie se utilizzata nelle società globalizzate, multiculturali e ad alto potenziale conflittuale, rappresenti l'ipotesi più convincente di « meta-diritto ».

I singoli formanti meritano una considerazione analitica. Nel crogiolo ancestrale in cui si forma l'idea di giustizia, il « sacro » rappresenta una componente ragguardevole: esso plasma le dina-

---

(7) Cfr. *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale* a cura di PALAZZO e BARTOLI, Firenze, 2011, *passim*.

(8) Cfr. l'art. 459 § 3 del codice penale per gli Stati Estensi del 1855, il quale, riguardo al delitto di ingiuria, prevedeva che l'offensore fosse tenuto a porgere « scuse formali » alla vittima.

miche reattive di tipo sanzionatorio secondo le logiche dell'espiazione. La pena dapprima ha a che fare con il debito — si dà in «pegno» se stessi, offrendo al creditore il contro-godimento di vedere la sofferenza del debitore —, per poi legarsi all'idea di purificazione (9). Come tale, esige una misura che faccia ritornare il soggetto *castus*, cioè puro. Persino il sistema dei precetti e delle sanzioni penali — esito ultimo della violenza sacrificale sottesa alle origini del diritto (10) — conosce per secoli, quale modalità sanzionatoria, la pena di morte, la quale risulta iscritta «fin dagli inizi sotto il segno del sacro» (11).

Nella prospettiva della giustizia riparativa è ben visibile il legame tra le modalità di soluzione dei conflitti riparative e riconciliative e la tradizione scritturistica ebraico-cristiana. Nel *rib* (12), di cui si parla nell'Antico Testamento, la mediazione trova infatti un formante tanto antico quanto significativo. Assieme al *mišpāt* (giudizio), il *rib* (lite bilaterale) è una delle due procedure descritte nel Pentateuco per ristabilire la giustizia (13). Il *mišpāt* è un *iter* di tipo dibattimentale, dove si confrontano accusa e difesa, e culmina nell'emissione di una sentenza mentre il *rib*, che tende alla riconciliazione del colpevole con l'offeso (14), si configura come un'azione giuridica gestita nell'ambito del *clan*, dove l'esito della controversia e il ristabilimento della giustizia dipendono solo dalle parti in conflitto. Il *rib*, con «la sua procedura bilaterale, ordinariamente riservata, pone e racchiude ogni controversia nella sfera privata dell'accusatore e dell'accusato. In tale procedimento, il clima familiare consente di arginare e superare lo stato di conflitto perché prevale il bene superiore del recupero della relazione interrotta più che la soddisfazione procurata alla vittima per il ristabi-

limento del diritto violato» (15). Tale modalità conciliativa era utile soprattutto nelle situazioni in cui fosse stato di primaria importanza ristabilire la relazione tra le persone, ritrovando la forza costruttiva delle parole.

Il rendere giustizia del canone scritturistico ebraico-cristiano si arricchisce, nel Nuovo Testamento, di una prospettiva «rivoluzionaria» (16), altrettanto rilevante per la giustizia riparativa: il comandamento della carità (17). La giustizia — in ebraico *šedaqab* — supera l'impianto aristotelico del «dare a ciascuno il suo», secondo un criterio di proporzione il quale è metro e misura anche delle sanzioni, e acquisisce sia la dimensione della «gratuità», che sovverte la binarietà di colpa e pena, sia quella del «perdono». Il dovere di «porre l'altra guancia» — che non significa peraltro operare una sottovalutazione della negatività dell'ingiustizia, soggiacendo passivamente ad essa — implica, secondo una lettura storico-antropologica, la richiesta di fermare la violenza.

L'importanza del formante teologico trova una conferma nel fatto che, soprattutto nei Paesi di *common law*, la giustizia riparativa è emersa come percorso di ricerca e studio in contesti con forte connotazione religiosa, nel cui ambito sono stati avviati i primi centri di mediazione (18).

Rispetto alla nascita e alla comprensione del valore dei modelli di giustizia che si fondano su componenti compensativo-satisfattorie anche l'antropologia giuridica ha dato un apporto significativo (sul punto v. anche: ANTROPOLOGIA GIURIDICA), non scevro, tuttavia, da talune ombre in relazione ai rischi connessi al trapianto di dinamiche riconciliative ancestrali «decontestualizzate» nella cultura giuridica dei Paesi occidentali. Il percorso di ricerca antropologico ha tuttavia avuto il merito di portare a conoscenza della comunità scientifica la struttura, i metodi e gli esiti dei modelli di gestione del conflitto non formalizzati, tipici delle «società semplici» (19), caratterizzate da un elevato livello di coesione interna. Forme di composizione privatistiche delle controversie di tipo riconciliativo-

(9) Sulle origini dell'idea di pena come afflizione v. CURI, *I paradossi della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1073-1086.

(10) GIRARD, *La Violence et le Sacré*, Paris, 1972, trad. it. *La violenza e il sacro*, Milano, 1980.

(11) Così, PROSPERI, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Torino, 2013, 7.

(12) BOVATI, *Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti*, Roma, 2005.

(13) Si tratta dei primi cinque libri dell'Antico (o Primo) Testamento: La Legge, ovvero Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio.

(14) In argomento, BERTAGNA e GOLA, «Credevi che io fossi come te?» *Rib* e *mišpat* nella Bibbia, in *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto* a cura di BERTAGNA, CERETTI e MAZZUCATO, Milano, 2015, 305-334. V., da ultimo, OCCHETTA, *La giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione*, Milano, 2016, 61-78.

(15) Così MANNOZZI e LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, 52.

(16) La formula è di TUTU, *Il mio Dio sovversivo*, trad. it. dall'inglese di MANSUELLI, Bologna, 2015.

(17) *Gv* 13, 13-15.34-35.

(18) Un riferimento, tra i molti: il *Centre for Justice and Peacebuilding*, poi divenuto *Menmonite Conciliation Service*, in Virginia, ora affiliato alla *Eastern Mennonite University*, fondata nel 1917 dai Mennoniti; qui ha lavorato Howard Zehr, che può essere considerato il «padre» della giustizia riparativa.

(19) Un classico è ormai *Law in Culture and Society* a cura di NADER, Chicago, 1969.

satisfattorio, mirate alla ricostituzione del legame sociale per evitare la disgregazione e l'indebolimento del gruppo, esistono non solo nel Continente africano, in Australia e Nuova Zelanda (20) o nelle *native communities* americane bensì anche in Europa, appartenendo al nucleo di tradizioni delle popolazioni che abitano l'area mediterranea, molte delle quali hanno conservato fino a due secoli fa forme di organizzazione sociale arcaica.

In sintesi, le ricerche antropologico-giuridiche sulle pratiche di giustizia delle comunità semplici hanno offerto le coordinate per istituire modelli conciliativi di soluzione delle controversie a base mediatoria caratterizzati da: « (a) atmosfera informale; (b) coinvolgimento della comunità nella gestione del conflitto; (c) verifica del grado di condivisione, da parte della comunità, del punto di vista delle parti in conflitto; (d) tentativo di favorire una soluzione consensuale del conflitto; (e) valenza terapeutica del processo di mediazione; (f) interesse alla ricostituzione dell'armonia sociale all'interno della comunità; (g) orientamento del risultato alla comunità e non, in via esclusiva, agli interessi delle singole parti in conflitto » (21). Sono queste, a tutt'oggi, le caratteristiche strutturali dei percorsi di *restorative justice* di nuovo conio, i quali possono essere utilizzati sia in parallelo, sia in alternativa al processo: possono cioè essere collegati al rito processuale (per esempio attraverso le formule della sospensione del processo, su cui v. anche SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA, o della pena) o essere radicalmente alternativi ad esso, se impiegati quali tecniche di *diversion*.

Un atteggiamento fideistico verso la bontà dei modelli di *conflict resolution* in uso nelle società semplici può portare tuttavia ad accettare pratiche di giustizia — utili e vitali in contesti dove non vi è un ceto professionalizzato di giuristi — che potrebbero rivelarsi disfunzionali sotto il profilo della piena tutela dei diritti. Quale « specchio distorto » (22) di modalità consensuali e armo-

niose di superare i dissidi si porrebbero, da questa prospettiva, i metodi della *Alternative Dispute Resolution-ADR* (sul punto v. anche MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE) ai quali si ricorre sempre più massicciamente (23) per dirimere controversie in ambito civile e commerciale. Una forzata « industria dell'armonia » (24), creata per fini di politica del diritto e di economia della giustizia, potrebbe favorire il ricorso a « una serie di tecniche persuasive in grado di scoraggiare le parti dall'« insistere » nel far valere i propri diritti e di farle rinunciare alla lite giudiziaria » (25).

Per la giustizia riparativa, tuttavia, appare decisamente minore il rischio di costituire un'armonizzazione forzata, tale da implicare la rinuncia all'azionabilità di diritti e da favorire il più forte sul più debole, perpetuando lo squilibrio di potere a vantaggio del soggetto economicamente più potente (26). Le numerose differenze strutturali tra ADR e giustizia riparativa portano ad escludere che l'aver guardato a modelli di soluzione dei conflitti propri delle società semplici comporti il rischio di una diminuzione delle prospettive di tutela o delle garanzie. In *primis* vi è il fatto che la mediazione penale (su cui v. anche MEDIAZIONE PENALE), metodo principale della *restorative justice*, non implica reciproche concessioni tra le parti come il modello conciliativo/transattivo di matrice civilistica (27); inoltre la mediazione è insuscettibile di essere imposta, ma richiede la volontarietà dell'« incontro » tra le parti (28); essa cerca di favorire, nell'ambito di questo incontro, il « riconoscimento » dell'altro, della sua umanità, della sua dignità, non necessariamente richiesto nell'ambito civilistico dell'ADR.

Alla formazione dell'identità più profonda della giustizia riparativa — quella che si sostanzia nell'orientamento alla tutela delle vittime — ha

(23) MATTEI, *Access to Justice. A Renewed Global Issue?*, in 11 *Electronic Journal of Comparative Law*, 2007, n. 3, 383 ss.

(24) NADER, *Trading Justice for Harmony*, in *Forum* (National Institute for Dispute Resolution), 1992, 12-14.

(25) Così GRANDE e MATTEI, *Giustizia allo specchio*, in *Antropologia*, XI, 2008, 30.

(26) DE LAURI, *Introduzione*. In *nome della giustizia*, in *Antropologia*, XI, 2008, 16.

(27) Cfr. ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo* (Atti del Convegno, Urbino, 23-24 settembre 2005), Milano, 2007, 165-194.

(28) Cfr. MAZZUCATO, *Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari* (Autori vari), Tricase, 2010, 104 ss.

(20) Ci si riferisce al *family group conferencing*, modalità tipica di soluzione delle controversie della comunità maori. In argomento, MORRIS e MAXWELL, *Juvenile Justice in New Zealand: a New Paradigm*, in 26 *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 1993, n. 1, 72-90; da ultimo, ZINSSTAG, *Conferencing. A Developing Practice of Restorative Justice*, in *Conferencing and Restorative Justice. International Practices and Perspectives* a cura di ZINSSTAG e VANFRAECHEM, Oxford, 2012, 12 s.

(21) MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, 31 ss.

(22) Ampiamente, NADER e GRANDE, *Current Illusions and Delusions about Conflict Management - In Africa and Elsewhere*, in 27 *Law and Society Inquiry*, 2002, n. 3, 577 s.

dato un contributo di portata fondamentale la vittimologia (29) (v. anche VITTIMOLOGIA). Quest'ultima ha promosso un mutamento significativo nella visione del conflitto (30) tale che il ruolo della vittima, sia nella comprensione della genetica del crimine (v. VITTIMA DEL REATO), sia nella declinazione delle risposte sanzionatorie, è divenuto coesistente rispetto a quello dell'autore del reato.

La vittimologia, almeno nella fase più recente del suo percorso evolutivo (31), ha promosso altresì un ulteriore ampliamento della nozione di vittima, dando impulso agli studi sulla vittimizzazione secondaria, all'implementazione di strategie di sostegno alle vittime e alla nascita dell'associazionismo, che ha consentito alle vittime di diventare « attori collettivi » sulla scena politica.

La giustizia riparativa ha dunque trovato nella ricerca vittimologica una terra buona in cui affondare le proprie radici.

3. *La nozione e il campo di applicazione.* — Definire la giustizia riparativa non è semplice. Essa può essere vista come un movimento di pensiero, una filosofia della giustizia, un insieme di programmi e di metodi di gestione dei conflitti, sicché può dirsi che sulla nozione di giustizia riparativa non si sia ancora formata una vera e propria condivisione. La sperimentazione di diverse modalità di intervento e l'individuazione di nuovi campi applicativi per la *restorative justice* — sorta inizialmente come modello di gestione dei conflitti aventi rilevanza penale ed applicata successivamente a conflitti culturalmente motivati, interetnici o interreligiosi anche privi di rilevanza penale — rendono condivisibile l'idea che la giustizia riparativa e la relativa nozione siano un fenomeno evolutivo (32).

Howard Zehr, unanimemente riconosciuto come il “padre” della giustizia riparativa, propone una nozione che incontra un ottimo livello di condivisione nella comunità scientifica: la giustizia riparativa è un modello di giustizia che « coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una

soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo » (33).

« Da tale nozione discendono, quale corollario, i tre pilastri della giustizia riparativa, che vengono esplicitati da Zehr attraverso la seguente tassonomia: (a) attenzione al danno e ai bisogni della vittima; (b) obbligazione a riparare che nasce da un percorso di autoresponsabilizzazione dell'autore dell'illecito; (c) coinvolgimento delle parti nella soluzione del conflitto » (34).

Tra le nozioni di giustizia riparativa, quella che meglio si colloca nella prospettiva teorica di un marcato orientamento alla vittima e che valorizza la *restorative justice* quale “filosofia della giustizia” è proposta da Van Ness e Heetderks Strong, secondo i quali la *restorative justice* « *promotes healing* » (35), cerca cioè di « curare » il male arrecato attraverso il reato alla vittima e/o alla comunità. Il cambiamento di prospettiva rispetto alla visione penalistica del conflitto è evidente: il reato non viene più visto come mera « violazione di una norma giuridica » (36) bensì come « violazione dei diritti individuali » e come frattura delle relazioni sociali (37). Da questo punto di vista, l'approccio di Van Ness e Heetderks Strong è del tutto coerente con quello di Burnside e Baker, i quali, ricorrendo alla formula « *relational justice* », valorizzano l'aspetto comunicativo della *restorative justice* (38).

Il carattere cooperativo delle modalità di soluzione dei conflitti riconducibili alla giustizia riparativa emerge in modo particolarmente nitido nell'edizione del 2015 del testo di Van Ness e Heetderks Strong (39). Da questa prospettiva si com-

(33) ZEHR, *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Scottsdale, 1990, 181 (trad. nostra).

(34) Cfr. MANNOZZI e LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., 96.

(35) VAN NESS e HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice*, cit., 32 ss.

(36) BARRY, *Circle Sentencing. Mediation and Consensus: Turning Sword into Ploughshares*, in *Restorative Justice: International Perspectives* a cura di GALAWAY e HUDSON, New York, 1996, 193-206.

(37) CHRISTIE, *Conflicts as Property*, in 17 *British Journal of Criminology*, 1977, n. 1, 1-15.

(38) « Uno dei fondamenti di questo nuovo approccio è quello di considerare il reato primariamente come una rottura delle relazioni sociali; persino in quei casi in cui l'autore di reato non conosce personalmente la vittima, si può dire che esista una relazione per il fatto di essere entrambi cittadini, legati da regole che governano il comportamento sociale. Il reato solo secondariamente può essere considerato come un'offesa contro lo Stato e le Sue leggi ». Così, *Relational Justice: Repairing the Breach* a cura di BURNSIDE e BAKER, Winchester, 1994, 53 ss. (trad. nostra).

(39) VAN NESS e HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Waltham, 2015, 44.

(29) Cfr. BARONA VILAR, *Mediación penal. Fundamento, fines y régimen jurídico*, Valencia, 2011, 95-115.

(30) PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia*, in *D. disc. pen.*, XV, 1999, 314 ss. e bibliografia ivi citata. Cfr. anche TULKENS e VAN DE KERCHOVE, *Introduction au droit pénal*, Bruxelles, 1991, 62 ss.

(31) VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, 31 ss.

(32) Cfr. *Handbook on Restorative Justice programmes delle Nazioni Unite*, New York, 2006, 6.

prende pienamente il senso dell'asciutta ma corretta definizione di *restorative justice* offerta, a livello sovranazionale, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE. All'art. 2 § 1 lett. *d*, la direttiva statuisce che la giustizia riparativa è « qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale ». Essa ricalca la nozione formalizzata dieci anni prima nei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, adottati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002 (risoluzione del Consiglio economico e sociale - ECOSOC n. 2002/12) (40).

Un'articolata definizione dei programmi di giustizia riparativa compare nella Raccomandazione R (2010)1 del 20 gennaio 2010 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*, dove i percorsi di tipo *restorative* vengono individuati sulla base delle seguenti caratteristiche: *a*) la risposta al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima; *b*) gli autori di reato devono essere aiutati a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società; *c*) gli autori di reato possono e devono assumersi la responsabilità delle loro azioni; *d*) le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato deve riparare, al meglio, il danno che ha causato; *e*) la comunità è tenuta a contribuire a tale processo (41).

Mediazione, dialogo riparativo e *conferencing*, per citare i principali metodi della giustizia riparativa, sono nati dalla prassi secondo un procedimento *bottom up*; successivamente si sono strutturati in metodologie, utilizzate anche in campi diversi da quello penalistico in cui erano state pionieristicamente sperimentate. L'ambito di applica-

(40) « "Restorative process" means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles » (*Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite, cit., § 1 n. 2).

(41) La citazione è tratta dall'Appendice II alla Raccomandazione CM/Rec(2010)1 - Glossario dei termini utilizzati.

zione della giustizia riparativa è diventato, perciò, nel tempo, sempre più vasto, includendo, oltre alla microconflittualità inter-individuale, la conflittualità medio-alta tra singoli o tra gruppi e persino i conflitti correlati a reati gravissimi o dall'esito irrimediabile. Rientrano altresì nell'ambito della giustizia riparativa i conflitti non aventi necessariamente rilevanza penale, come quelli in ambito scolastico o negli ambienti di lavoro (42).

La giustizia riparativa, ancorché nata come modalità alternativa di gestione dei conflitti, ha trovato progressivamente canali di collegamento con il processo penale. Essa si è rivelata strumento innovativo e prezioso per la « giustizia di transizione », specie dove è stato necessario gestire *gross violations* e "crimini del passato", come dimostrano le esperienze delle commissioni Verità e Riconciliazione (43). La vittimizzazione da *white collar crimes* o da disastri colposi è tra le ultime frontiere della giustizia riparativa (44).

È possibile perciò, a questo punto, per mere esigenze classificatorie, distinguere i tre ambiti di intervento della giustizia riparativa, che vanno dal *micro* al *macro*.

Il primo è definibile come « micro-livello di conflittualità inter-individuale ». All'interno di tale ambito è possibile stabilire una ulteriore gradualità nella tipologia di conflitti, che muove da quelli aventi ad oggetto fatti privi di rilevanza penale, a quelli che invece sono originati o si sono espressi attraverso un reato. Vi rientrano, considerando la prospettiva dell'ordinamento giuridico italiano, le possibilità di ricorrere alla mediazione e agli altri metodi della giustizia riparativa per i conflitti in ambito scolastico (incluso il bullismo e il cyberbullismo), per i reati di competenza del giudice di pace perseguibili a querela, per la criminalità minorile di gravità non elevata, se non per il titolo di reato quantomeno per le concrete modalità di realizzazione dell'illecito.

(42) Sul ruolo della giustizia riparativa nell'ambito delle organizzazioni sia consentito rinviare a MANNOZZI e LODIGIANI, *La giustizia riparativa « al lavoro »: il progetto di umanesimo manageriale*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* a cura di MANNOZZI e LODIGIANI, Bologna, 2015, 209-224.

(43) *Crimini internazionali tra diritto e giustizia: dai Tribunali internazionali alle Commissioni verità e riconciliazione* a cura di ILLUMINATI, STORTONI e VIRGILIO, Torino, 2000; più di recente, JAUDEL, *Giustizia senza punizione. Le commissioni Verità e Riconciliazione*, Milano, 2010.

(44) SPALDING, *Restorative Justice for Multinational Corporations*, in 76 *Ohio State Law Journal*, 2015, n. 2, 357. V. anche UMBREIT, GESKE e LEWIS, *Restorative Justice Impact on Multinational Corporations? A Response to Andrew Brady Spalding's Article*, in 75 *Ohio State Law Journal Furthermore*, 2015, 41-49.

Il secondo ambito può essere definito come « meso-livello di conflittualità inter-individuale e sociale ». Al suo interno rientrano i reati di gravità media o elevata. La giustizia riparativa incontra qui le sfide più difficili ma può anche mettere in campo le potenzialità più interessanti. Come hanno dimostrato talune ricerche empiriche, la giustizia riparativa serve di più (e risulta essere più efficace) quanto maggiore è la « posta » del conflitto, quanto più, cioè, l'illecito presenta le note oggettive e soggettive della gravità (45). Sempre nell'ottica del diritto nazionale, si segnalano le possibilità di applicare la giustizia riparativa e la mediazione ai reati commessi da adulti e punibili con una pena in astratto non superiore a quattro anni di reclusione, la criminalità minorile di gravità medio-alta da gestire attraverso la sospensione del processo con messa alla prova e le ipotesi di ricorso ai programmi di giustizia riparativa nell'ambito dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure alternative alla detenzione. La giustizia riparativa può promuovere altresì istanze di pacificazione sociale che promanano dalla commissione di reati caratterizzati da matrice politica od organizzata: lo dimostra il percorso di giustizia riparativa tra gli autori di reato appartenenti a organizzazioni criminali di lotta armata e le vittime dirette o indirette dei reati dei cosiddetti « anni di piombo », documentato ne *Il libro dell'incontro* (46).

Il terzo ambito applicativo della giustizia riparativa può essere definito come « macro-livello di conflittualità tra gruppi ». Ad esso si associano le esperienze di giustizia riparativa aventi per oggetto conflitti allargati o che hanno accompagnato la « giustizia di transizione » (v. GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE). Per tutte, valga l'esperienza straordinaria della Commissione sudafricana Verità e Riconciliazione (*Truth and Reconciliation Commission - TRC*), dove il superamento del regime segregazionista dell'*apartheid* e il passaggio ad un ordinamento democratico sono avvenuti per il tramite appunto della TRC (47). Quest'ultima era basata su

(45) SHERMAN, STRANG, MAYO-WILSON, WOODS e ARIEL, *Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending? Findings from a Campbell Systematic Review*, in 31 *Journal of Quantitative Criminology*, 2015, n. 1, 1 ss.

(46) *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto* a cura di BERTAGNA, CERETTI e MAZZUCATO, cit.

(47) LOLLINI, *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costitutivo della Commissione sudafricana verità e riconciliazione*, Bologna, 2005. V. anche ID., *L'istituzione delle giurisdizioni Gacaca: giustizia post-genocidio e processo*

un meccanismo processuale fondato sulla negoziazione e improntato all'archetipo della confessione pubblica: il nuovo apparato di governo avrebbe rinunciato a punire chi, pur essendosi reso responsabile di crimini durante il regime segregazionista, avesse deciso di renderli noti ufficialmente (48). La Commissione ha dunque gestito i crimini del passato incoraggiando un percorso di « verità » e di « riparazione » quale condizione per la concessione dell'amnistia (49); decisiva è stata l'operazione « verità », atta a scongiurare la guerra civile.

Da un punto di vista strettamente penalistico, è emersa l'importanza del concetto di confessione — da intendersi come « *full disclosure of all relevant facts* » — attuata nel lasso di tempo individuato dal nuovo apparato di governo, come periodo di sospensione « costituzionale » delle logiche in senso stretto giudiziarie. Ciò ha reso possibile un reinserimento « per inclusione » dei perpetratori dei reati nella comunità di appartenenza, impossibile laddove la confessione fosse stata soltanto un pre-requisito per l'applicazione di una sanzione penale stigmatizzante ed escludente.

Da quanto detto deriva come la giustizia riparativa sia suscettibile di una sorprendente duttilità applicativa e sia capace di adattarsi in contesti giuridici, sociali e geopolitici profondamente diversi.

4. *Le fonti sovranazionali.* — L'implementazione della giustizia riparativa si fonda su una rete di atti e documenti sovranazionali che offrono indicazioni a diversi livelli: dalla nozione di vittima alla vulnerabilità di quest'ultima, dalla definizione di giustizia riparativa a quella di mediazione, dal diritto di accesso ai programmi di giustizia riparativa alle caratteristiche strutturali di questi ultimi, dalle esigenze di un'adeguata formazione degli operatori di *restorative justice* (50) alla necessità di sensibilizzare tutti coloro (magistrati, avvocati,

costituente in Ruanda, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2004, 1513-1540.

(48) LAX, *The South African Truth and Reconciliation Commission: transitional justice as restorative justice: challenges for transformation*, in Pena, *Riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio* a cura di MANNOZZI e RUGGIERI, Varese, 2007, 137-147; LOLLINI, *Re-constructing the Past between Trials and History: the TRC Experience as a « Remembrance Space »*, in 16 *Quest: An African Journal of Philosophy*, 2002, n. 1-2, 61-68.

(49) TUTU, *No Future without Forgiveness*, New York, 1999, trad. it. *Non c'è futuro senza perdono*, Milano, 2001.

(50) MANNOZZI e LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 133 s.



forze di polizia) che, a vario titolo, entrano in contatto con le vittime di reato.

Pur senza pretesa di completezza si propone una ricognizione sintetica delle fonti sovranazionali.

La giustizia riparativa ha trovato una prima definizione espressa nei citati *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* (§ 1 n. 2) (51), dove si afferma che i percorsi di giustizia riparativa implicano che la vittima e l'autore di reato e, laddove opportuno, ogni altro soggetto o membro della comunità interessata dalla commissione di un illecito, partecipino insieme attivamente alla ricerca di una soluzione alle conseguenze scaturite dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I programmi di giustizia riparativa possono includere la mediazione (v. MEDIAZIONE PENALE), la conciliazione, il *conferencing* e i *sentencing circles*.

In linea con la definizione dei *Basic principles*, la direttiva n. 2012/29/UE, cit. statuisce che la giustizia riparativa è « qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale » (art. 2 § 1 lett. d). La direttiva introduce peraltro una nozione di vittima di « nuovo conio », dando veste normativa a un'opzione criminologica che include nel termine « vittima » sia la vittima « primaria », sia quella « secondaria » (52). Pilastro della direttiva è il riconoscimento dell'imprescindibilità di una valutazione individualizzata della vittima, procedura che consente di esaminare e soppesare le ragioni dell'eventuale vulnerabilità (53), le quali dovreb-

bero, a loro volta, promuovere e garantire un trattamento atto ad evitare vittimizzazione secondaria e ripetuta. La direttiva favorisce in generale dinamiche di *access to justice* e fonda obblighi di informazione e di comunicazione.

È ancora controverso se accedere alla giustizia riparativa, per come quest'ultima è stata configurata all'interno della direttiva del 2012, costituisca un vero e proprio « diritto » per le vittime di reato. Il combinato disposto dell'art. 4 (che fornisce il catalogo tassativo delle informazioni essenziali a cui le vittime avrebbero diritto, il quale include l'informazione all'accesso ai servizi di giustizia riparativa disponibili) (54) e dell'art. 8 (il quale prevede che « gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale ») farebbe ritenere che l'accesso alla giustizia riparativa costituisca un diritto delle vittime (55).

La direttiva del 2012 offre anche un'indicazione, sia pure non esaustiva, dei programmi di giustizia riparativa, menzionando espressamente, al « considerando » n. 46, la mediazione vittima-autore, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi. Per la verità, i metodi della giustizia riparativa sono più numerosi di quelli indicati dalla direttiva e, sotto il profilo strutturale, si presentano « a geometria variabile », essendo possibili sovrapposizioni tra le metodologie adottate. È però essenziale che tali programmi abbiano le caratteristiche indefettibili di cui alla Raccomandazione R (2010)1, cit. (v. *infra*, § 8).

Le fonti giuridiche sovranazionali di *hard* e *soft law* insistono altresì su un profilo che raccorda le diverse componenti teorico-pratiche della giustizia riparativa: quello della « formazione ». La direttiva n. 2012/29/UE, cit., in particolare, distingue, al-

(51) Cfr. anche la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*, in cui la giustizia riparativa viene definita a partire dai suoi contenuti operativo-funzionali. V. anche le indicazioni della European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters*, (2007)13, dove si afferma: « *restorative justice processes may serve as an alternative to conventional justice, and as a tool for conflict management, but also in view of its potential to repair harm and to reduce reoffending* » (Introduction, 8).

(52) CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1789-1814.

(53) La valutazione individualizzata (« *individual assessment* ») di cui in particolare ai « considerando » n. 55 e n. 58 della direttiva del 2012 si ritrova peraltro nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2016, n. 2016/800/UE, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Quest'ultima consente infatti di indirizzare al minore autore di reato alcune definizioni di vulnerabilità tradizionalmente utilizzate

per le vittime (« considerando » n. 4, 11, 18, 25, 36, 45 e 48 e art. 2 § 2, e 7 § 2).

(54) Art. 4 direttiva n. 2012/29/UE, cit.: « Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti: [...] j) i servizi di giustizia riparativa disponibili ».

(55) Coerente con questa impostazione è l'art. 26, in base al quale « gli Stati membri adottano azioni adeguate per facilitare la cooperazione tra Stati membri al fine di migliorare l'accesso delle vittime ai diritti previsti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale ». Cfr. KILCHLING e PARLATO, *Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un "diritto alla mediazione"? Germania e Italia a confronto*, in *Cass. pen.*, 2015, 4190.

l'art. 25, quattro distinti piani formativi, a seconda dei destinatari (funzionari, magistrati, avvocati, operatori giuridici) e del ruolo da essi svolto nell'interazione con le vittime di reato. L'art. 25 comma 4 della direttiva del 2012 prevede, nello specifico, che gli Stati membri, « attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale ».

5. *La pietra angolare della giustizia riparativa: il superamento della logica della ritorsione.* — La giustizia riparativa non va vista riduttivamente come un insieme di metodi alternativi di fare giustizia: essa è anzitutto un paradigma concettuale, una visione che supera uno dei postulati classici della giustizia penale (56), quello secondo il quale la pena consiste nel « raddoppio del male » (57).

Da più di due millenni, l'idea di pena come ritorsione deriva dall'incrocio della cultura greca con quella semitica. Nella prima, la pena si fonda sull'idea di corrispettivo: la *poiné* greca implica lo « scambio » e perciò esige la proporzione. La *dike* greca — che etimologicamente rinvia al « mostrare » qualcosa — nasce per far vedere la necessità della pena secondo un ordine che non appartiene, però, al piano umano ma è legato al processo cosmico di generazione degli enti e allude a una superiore razionalità (58). È qui che nascono le istanze di “misura” e di “proporzione” che ancora oggi ricongiungono delitto e pena. Nella cultura semitica, invece, la pena si iscrive nella concatenazione colpa/peccato/castigo; e il castigo come “pena”, per avere efficacia di purificazione, si alimenta della sofferenza, di una sofferenza redentrice, che ha la sua apoteosi nell'esperienza della Croce (59).

La fusione di queste due prospettive — il

(56) WALGRAVE, *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*, Cullompton, 2008, 24.

(57) L'espressione è di DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1162-1218.

(58) CURI, *Il farmaco della democrazia*, Milano, 2003, 64 ss.

(59) La condanna alla crocifissione derivò peraltro dal processo giuridico romano e non da quello religioso del Sinedrio.

“corrispettivo” e la “sofferenza”, la “proporzione” e l’“afflizione” — ha fatto sì che alla “pena come corrispettivo” sia stato dato, nei secoli, un “contenuto afflittivo”. Appare coerente, allora, il fatto che anche nella strutturazione tipologica delle sanzioni le autorità civili abbiano guardato a modelli derivanti dal diritto canonico: la reclusione in monastero, rispetto alla pena detentiva, e gli *ergastula* per i religiosi che si fossero macchiati di peccati particolarmente gravi (come sancito dal Concilio di Tribur dell'895), rispetto alla pena dell'ergastolo.

Verso la modalità ritorsiva di pensare la giustizia penale, dominante da più di duemila anni, si percepisce un'insoddisfazione crescente (60), che investe appunto la logica punitiva basata sul raddoppio del male (61) e si estende anche alle teorie della pena legate a scopi più nobili: rieducazione, trattamento, risocializzazione, reintegrazione (o recupero) sociale. Neppure questi ultimi — che pure concorrono a legittimare la pena sotto il profilo della fondazione giuridico-morale e a limitarla nella fase commisurativa (62) — sembrano possedere, infatti, una vera e propria *vis* fondativa rispetto a una visione della penalità che supera, a certe condizioni, l'idea di ritorsione. Essi proliferano all'ombra dell'« istituzione totale », sono sua diretta emanazione e non implicano, tradizionalmente, alcun rapporto diretto con la vittima o con la comunità che deve ri-accogliere il condannato. Resta perciò la delusione nei confronti di modelli sanzionatori che, pur migliorando qualitativamente la pena criminale, rendendola permeabile a istanze trattamentali e risocializzanti, falliscono il banco di prova della riduzione della recidiva, danno risultati deludenti nel controllo del crimine (63) e mostrano l'incapacità di aiutare le vittime a riconoscere la complessità della loro condizione, a superare il trauma da vittimizzazione

(60) Cfr. ROBERTS, *Restorative Justice*, in *Principled Sentencing. Readings on Theory and Policy* a cura di VON HIRSCH, ASHWORTH e ROBERTS, Portland, 2009, 165.

(61) Sui profili di crisi del sistema sanzionatorio e, segnatamente, sul superamento dell'idea di contrapposizione v. EUSEBI, *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?*, in *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale* a cura di EUSEBI, Milano, 2015, 3-20; Id., *Critica dell'idea di contrapposizione*, in *Dialoghi*, 2014, 49-59.

(62) Sul rapporto tra logica della vendetta e principio di proporzione, in una più generale riflessione su razionalità e umanizzazione del diritto penale, v. le considerazioni di BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 96 ss.

(63) HALSEY, GOLDSMITH e BAMFORD, *Achieving restorative justice: Assessing contrition and forgiveness in the adult conference process*, in *48 Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 2015, n. 4, 485.

e a «trovare risposte ai tormenti che le abitano» (64).

Scrivono Donini: «Noi, infatti, *non siamo più capaci di comprendere il “senso” della pena intesa come un raddoppio del male*, come l’aggiunta del male a un male commesso.

*Questo è per noi un punto di non ritorno rispetto al passato.* Si sta consumando una rivoluzione copernicana che tocca, ormai, l’essenza del diritto penale, la sfida di un suo possibile umanesimo» (65).

La nascita della giustizia riparativa muove da un ripensamento sia del concetto di reato — che viene riletto, su base criminologica, primariamente come «violazione dei diritti individuali delle persone» (66) —, sia delle modalità di risposta all’illecito; ciò implica, a sua volta, la necessità di riconsiderare le finalità della pena, riportando l’attenzione sulla fragilità tanto del fondamento del principio di proporzione (67), ancorato ad una dimensione mitologica e pre-religiosa, quanto di quello di prevenzione, necessariamente assiologico, nonostante le pretese di laicità.

La giustizia riparativa incoraggia la prospettiva di un’individualizzazione delle risposte ai conflitti originati o espressi attraverso un reato valorizzando contenuti riparativi e responsabilizzanti, da sostituire o da affiancare alla risposta penalistica classicamente intesa. Alla *restorative justice* deve guardarsi come realistica possibilità di rappresentare «un correttivo rispetto alla durezza del diritto penale, svolgendo un ruolo analogo a quello che il paradigma della carità, quale dimensione biblica e archetipica dell’abbondanza, riveste nei confronti del “dogma” della reciprocità. Come la sovrabbondanza del dono (che prende corpo nell’amore per il proprio nemico) sollecita una rilettura della regola della reciprocità (la cosiddetta Regola d’oro, sia essa strutturata linguisticamente in negativo o in positivo), così la giustizia riparativa ricorda alla (cattiva) coscienza del penalista il do-

(64) MAZZUCATO, *La giustizia dell’incontro*, in *Il Libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto* a cura di BERTAGNA, CERETTI e MAZZUCATO, cit., 263.

(65) Così DONINI, *op. cit.*, 1207, al quale si rinvia per un’interessante ipotesi applicativa della logica riparativa alla commisurazione della pena, a partire dalla strutturazione dei precetti penali.

(66) La formula è utilizzata nella direttiva n. 2012/29/UE, cit. («considerando» n. 9).

(67) Cfr., al riguardo, le osservazioni di EUSEBI, *Laicità e dignità umana nel diritto penale: pena, categorie dogmatiche, biogiuridica*, in *Tutela penale della persona e nuove tecnologie* a cura di PICOTTI, Padova, 2013, 252-264.

vere di mettere costantemente in discussione la logica del raddoppio del male» (68).

6. *Il significato della riparazione: riparazione materiale e riparazione simbolica.* — All’interno del lessema complesso «giustizia riparativa» gioca un ruolo fondante il termine «riparazione», che rinvia ad un dato concettuale autonomo e innovativo e a un parametro dirimente per valutare il carattere «*restorative*» delle modalità di intervento sui conflitti.

Nel nostro ordinamento giuridico esiste da tempo immemorabile un “principio riparatorio”, ora dato comune ai diversi settori del diritto e caratterizzante le dinamiche sostanziali e processuali che prevedono forme di risarcimento, restituzione, reintegrazione ed elisione delle conseguenze dannose o pericolose di un illecito (69). Comune denominatore di tali strumenti è l’essere economicamente declinabili. La riparazione materiale, tuttavia, presenta una serie di limiti intrinseci che la rende inadatta a esaurire le risposte possibili alla complessità degli effetti derivanti dalla commissione di un reato. Nel saggio sulla *Filosofia del denaro* (70), Simmel osserva che la sola «qualità» del denaro è la sua «quantità»; è questo un vantaggio (in ragione della fungibilità e modulabilità del denaro) ma al contempo un limite (per inadeguatezza) delle logiche risarcitorie e di riparazione pecuniaria.

Vi sono degli eventi e dei fatti che si sottraggono, in modo irriducibile e ostinato, a una qualsivoglia quantificazione: secondo l’assunto kantiano, ci sono cose che hanno un «prezzo», altre che hanno una «dignità», quest’ultima insuscettibile di monetizzazione. Il metro economico, se utilizzato in via esclusiva, non è dunque idoneo a promuovere riparazione rispetto a conflitti in cui si mescolano componenti che hanno un “prezzo” e componenti che hanno una “dignità”.

Ciò accade per almeno tre diverse ragioni. La prima va ravvisata nella difficoltà di rintracciare un parametro che consenta la commisurabilità di due entità eterogenee quali la “sofferenza” e il “denaro”. La seconda è data dal fatto che la riparazione pecuniaria sconta un’ambiguità di fondo: «l’indennizzo attribuisce un valore alla sofferenza

(68) MANNOZZI, *La «visione» di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* a cura di MANNOZZI e LODIGIANI, cit., 233. Ivi, il rinvio a Luca, 6, 27-30 e 6, 35.

(69) BOUCHARD e MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, 2005, 171.

(70) SIMMEL, *Philosophie des Geldes*, Berlin, 1900, trad. it. *Filosofia del denaro*, Torino, 1984, 47.

[...] ma al tempo stesso, esso “desingularizza” l’esperienza rendendola comune, in tutti i sensi del termine» (71). Il denaro, in altre parole, saldando il debito economico, finisce con il saldare, insieme al conto con la “giustizia”, anche quello con la “memoria”, lasciando spesso le vittime prive di quel riconoscimento della singolarità della loro esperienza che è essenziale per sperimentare la *closure*, il chiudere i conti con il passato senza oblio e possibilmente senza “resti”, in termini di sconfitta o di rivalsa. La terza ragione risiede nel fatto che quando la riparazione non è indirizzata a una perdita materiale ma costituisce il cosiddetto *pretium doloris*, fatica a promuovere nelle vittime il cosiddetto *empowerment* — cioè la rinnovata capacità di autodeterminarsi dopo aver subito un’offesa — nonché il consolidamento dell’auto-stima e del senso di sicurezza. È vero che l’avanzare un’istanza risarcitoria sottrae la vittima alla passività del ruolo assegnatole dal processo — essa infatti deve costituirsi parte civile — e può avere come esito un ristoro economico, ma è anche vero che l’equivalenza tra sofferenza e denaro genera un’arbitraria parificazione tra beni che si collocano, come si è detto, su scale di valore diverse. Le vittime sentono spesso che questa equivalenza dell’“avere” non riesce a spostarsi sul piano dell’“essere”; non riesce, cioè, a esorbitare dalla dimensione materiale per entrare in quella morale del riconoscimento del proprio essere persona (72), nella specie una persona che ha subito un’esperienza di vittimizzazione.

Con il maturare della sensibilità verso la giustizia riparativa e, soprattutto, con la sperimentazione di prassi mediatricie, il concetto di riparazione è stato oggetto di una profonda rivisitazione, al punto che la natura, il significato, gli effetti della riparazione si alimentano di modalità che prendono le distanze dalla mimesi tra offesa e denaro, nonché dalle logiche limitanti ed asfittiche del *pretium doloris* (73). La riparazione che fonda e dà spessore alle pratiche di giustizia riparativa implica anche dinamiche comportamentali “simboliche” che promuovono il riconoscimento dell’altro come “persona”, della sua dignità e della sua dimensione relazionale. In concreto, la riparazione che scaturisce da una mediazione o da un *conferencing* può consistere in un accordo che alla dimensione eco-

nomica accompagna o sostituisce gesti di accoglienza, comportamenti cooperativi o parole di scusa. La riparazione può avere anche una valenza politica e sociale e costituire una risposta procedimentalizzata e istituzionalizzata che, come nella giustizia di transizione, si pone quale istanza di pacificazione sociale, alternativa alla cosiddetta « penalizzazione della storia » (74).

Perché ripari anche la dignità, la riparazione, sia essa simbolica o (anche) pecuniaria, deve iscriversi in una “narrazione di giustizia” — consentita per lo più dai percorsi di giustizia riparativa —, la quale offre ascolto, centralità, *empowerment* alle vittime, dando loro una *chance* di superamento dell’esperienza di vittimizzazione. A partire dalla narrazione dell’ingiustizia — il cosiddetto *storytelling* — che possiede anche una valenza terapeutica (75), è possibile superare persino l’ambiguità del ruolo del denaro, che verrebbe a collocarsi in un quadro ricostruttivo infinitamente più complesso e a ricongiungersi alle forme di riparazione simbolica (76).

È dunque la capacità di promuovere riparazione simbolica uno dei principali tratti distintivi dei percorsi di giustizia riparativa e in particolare della mediazione penale. Sul significato della riparazione simbolica si soffermano i citati *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* delle Nazioni Unite: un esito riparativo include risposte o percorsi quali « la riparazione, le restituzioni, il *community service*, finalizzati a incontrare i bisogni individuali e collettivi e la responsabilità delle parti e a raggiungere la reintegrazione della vittima e dell’autore del reato » (Annex I, 3).

La riparazione simbolica non è mai prevedibile nei contenuti. Spesso si sostanzia nel cosiddetto « *making amend* »: il porgere scuse formali, un modo per dimostrare che, a partire dall’offesa perpetrata, si è capaci di un gesto di rispetto, tale da conferire *empowerment* alla vittima (77). Essa

(74) GARAPON, *op. cit.*, 2.

(75) BANDES, *Empathy, Narrative, and Victim Impact Statements*, in 63 *The University of Chicago Law Review*, 1996, n. 2, 361-412.

(76) RETZINGER e SCHEFF, *Strategy for Community Conferencing: Emotions and Social Bonds*, in *Restorative Justice: International Perspectives* a cura di GALAWAY e HUDSON, cit., 315-336.

(77) L’*empowerment*, termine di difficile traduzione, consiste qui anche nel poter rifiutare le scuse e/o l’offerta di riparazione. Il reo, offrendo le proprie scuse, si sottomette alla volontà della vittima di accettarle o meno. La capacità di condizionamento che le abilità linguistico-comunicative dell’autore del reato possono avere sul livello di soddisfazione delle vittime rispetto al *making amend* e sulla disponibilità

(71) GARAPON, *Peut-on réparer l’histoire? Colonisation, esclavage, Shoab*, Paris, 2008, trad. it. *Chiudere i conti con la storia. Colonizzazione, schiavitù, Shoab*, Milano, 2009, 166.

(72) RICOEUR, *Parcours de la reconnaissance*, Paris, 2004, trad. it. *Percorsi del riconoscimento*, Milano, 2005, 206.

(73) GARAPON, *op. cit.*, 3.

può comprendere altresì la progettazione di momenti o tempi condivisi (partecipazione ad un evento in comune o anche con altri), la co-definizione di regole da rispettare per la successiva convivenza o, ancora, l'impegno a svolgere attività socialmente utili presso servizi sociali o culturali.

Sebbene possa essere un esito complesso (78), difficile sia da raggiungere, sia da verificare nell'effettiva portata, la riparazione simbolica rappresenta un indicatore irrinunciabile di buona riuscita della mediazione: essa mostra l'avvenuta riapertura di un canale comunicativo tra le parti basato su "ascolto attivo", empatia, espressione di sentimenti di vergogna e di autentico dispiacere. Solo a queste condizioni, infatti, la vittima può diventare capace di "accettare" le scuse formali, purché percepite come sincere (79), o di elaborare sentimenti di perdono (80). Quest'ultimo, meramente eventuale e giammai da assumere come esito desiderabile di una mediazione, è da intendersi in una valenza simbolica e laica: non va identificato con la dinamica interiore del perdono di matrice spirituale, bensì con la capacità di "riaccoglienza dell'altro nella comunità", allorché questi abbia ammesso la propria responsabilità e posto in essere gesti di riparazione.

7. *Cinque parole-chiave per comprendere la giustizia riparativa.* — L'universo concettuale della giustizia riparativa è nato per astrazione generalizzante a partire dalla sperimentazione di metodi di soluzione dei conflitti a base riconciliativo-riparatoria. Prassi consolidate di dialogo riparativo (*restorative dialogue*), mediazione, *conferencing*, gruppi di ascolto, *victim impact panels* e resoconti di vittimizzazione hanno fatto emergere delle vere e proprie costanti metodologiche, poi assurte a meta-norme della *restorative justice* stessa.

È possibile riassumere il significato, le caratteristiche strutturali, gli obiettivi e gli *outcome* dei diversi programmi di giustizia riparativa ricorrendo a cinque parole chiave: come tessere di un mosaico, le parole « ascolto », « empatia », « riconoscimento dell'altro », « vergogna » e « fiducia »

delle vittime ad accettare le scuse formali è indagata da TEN BRINKE, MACDONALD, PORTER e O'CONNOR, *Crocodile tears: Facial, verbal and body language behaviours associated with genuine and fabricated remorse*, in *36 Law and Human Behavior*, 2012, n. 1, 51-59.

(78) JOHNSTONE, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*, New York, 2011, 97.

(79) HALSEY, GOLDSMITH e BAMFORD, *Achieving restorative justice*, cit., 489.

(80) *The Oxford Handbook of Crime and Criminal Justice* a cura di TONRY, Oxford, 2011, 225 s.

stagliano infatti, piuttosto nitidamente, il profilo qualitativo della *restorative justice*.

La prima parola, nella sequenza sopra indicata, è « ascolto ».

La centralità dell'ascolto nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa si desume principalmente da due elementi, l'uno normativo, l'altro empirico. Il primo proviene dalla direttiva n. 2012/29/UE, cit., la quale fonda il diritto, per le vittime, di partecipare alla gestione del conflitto ed essere ascoltate (81).

Il secondo deriva dall'osservazione dei metodi della *restorative justice* e richiede una spiegazione più articolata. L'ascolto che avviene tipicamente nell'ambito di una mediazione o di un *conferencing* è molto diverso da quello consentito nel processo, dove la trama narrativa che si snoda in udienza, fatta di domande, esame e controesame, è ascoltata in modo funzionale all'accertamento della colpevolezza dell'imputato (82). La gestione partecipata del conflitto non può prescindere, invece, dal « costruire uno spazio per la parola » (83), che consenta alle vittime e ai soggetti interessati dalla commissione di un reato un ascolto "attento" e "attivo", e che veicoli un riconoscimento di dignità alla narrazione. L'ascolto è, dunque, ingrediente basilare di tutti i percorsi di giustizia riparativa strutturati in forma dialogica.

La mediazione, il metodo principale della giustizia riparativa, viene definita, specie se condotta secondo il modello umanistico, come « spazio protetto di ascolto »: questa espressione richiama l'appropriatezza del luogo, la scelta dei tempi — che sono sempre tempi « della persona » (84) — e la confidenzialità delle dichiarazioni. Creare uno spazio protetto di ascolto permette, *in primis*, alle parti (autore, vittima e comunità) lo *storytelling*: la possibilità di narrare l'esperienza di vittimizzazione in un contesto extraprocessuale che consenta di fruire di un tempo non contingentato o inappropriato è precondizione perché il percorso di *restorative justice* si traduca, di per se stesso, in un prendersi « cura ».

Braithwaite ha sostenuto che l'ascolto genera altresì *empowerment* (85). Pranis, specularmente, ha precisato come l'*empowerment* derivi proprio

(81) ROBERTS, *Restorative Justice*, cit., 65.

(82) Una testimonianza è nel saggio di MAZZUCATO, *La giustizia dell'incontro*, cit., 264.

(83) Così MORINEAU, *L'esprit de la Médiation*, Toulouse, 1998, trad. it. *Lo spirito della mediazione*, Milano, 2003, 72.

(84) Cfr. CIAVOLA, *Contributo in Carceri: materiali per la riforma. Working Paper*, 2015, 198, disponibile in: [www.ristretti.it/commenti/2015/giugno/pdf7/riforma\\_carceri.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2015/giugno/pdf7/riforma_carceri.pdf).

(85) Cfr. BOLITHO, *Putting justice needs first: a case study*

dall'ascolto (*listening*) di una narrazione (*storytelling*).

L'ascolto non si esaurisce nella comunicazione verbale dei fatti ma include la ricerca dialogica del valore a fondamento della norma violata, tanto che la mediazione, nella sua essenza, è lo strumento di un'« ermeneutica del valore », la quale muove dalla condivisione empatica della memoria e della sofferenza e procede nella costruzione di un patto, di un impegno per il futuro.

La seconda parola-chiave della giustizia riparativa è, appunto, « empatia ».

« Empatia » è quell'« affrancarsi dal vincolo dell'io e riuscire ad arrivare al centro del prossimo » di cui parla mirabilmente Grossman (86). Sia il modello « umanistico » di mediazione, sia i *victim empathy groups* lavorano secondo dinamiche dialogiche atte a promuovere sviluppi empatici. Lo strumento principale del mediatore umanistico è il « sentito »: la « percezione » del vissuto delle parti, che trapela da un ascolto attivo, con tutta la persona, della narrazione, inclusiva dei sentimenti o delle parole che hanno accompagnato la perpetrazione o l'aver subito il reato (87). Anche il mediatore deve imparare a sviluppare capacità empatiche che lo portino a poter essere « equiprossimo » alle parti, a poter « sentire ciò che l'altro sente, senza assumere una posizione favorevole o contraria, di simpatia o di antipatia, rispetto al sentire dell'altro » (88).

La capacità di empatia e quella di assumere il ruolo di « specchio » sono essenziali per il mediatore umanistico: che è dire la capacità di cogliere, attraverso il « sentito », l'altro e i sentimenti non espressi, le emozioni, le istanze che si celano dietro il conflitto; ma anche saper restituire — proprio come uno specchio — la narrazione di quanto ascoltato. Ciò dovrebbe favorire, nelle parti, l'incontro dell'altro per quello che egli/ella è, da coltivare su un terreno linguistico capace di sbloccare il conflitto, portandone alla luce anche la dimensione simbolica.

L'incontro diretto tra le parti, fulcro della mediazione, è fondamentale per promuovere l'empa-

tia. È il « faccia a faccia » che, secondo Lévinas (89), può ridestare il colpevole, anche colui che abbia commesso reati gravissimi, e può aiutare la vittima a sentirsi riconosciuta, compresa nella sofferenza. L'incontro con il volto dell'altro, l'ascolto reciproco — sempre possibili in mediazione — finiscono con il ricondurre la legge alla sua radice, la morale, intesa, sempre secondo la lezione di Lévinas, come responsabilità « per l'altro »: l'autore del reato non è « fissato » nella colpa così come la vittima non è inchiodata al ruolo di vittima « eterna ». Questa possibilità di promuovere una responsabilità « verso » l'altro è il motore del cambio di orizzonte: da quello della colpa a quello, appunto, della responsabilità.

Non sempre l'incontro tra le parti — che consente l'esperienza del « volto » dell'altro — è praticabile anche perché la mediazione ha necessariamente carattere volontario. Nell'eventualità che la vittima non aderisca al percorso di mediazione resta tuttavia la possibilità di una mediazione con vittima aspecifica o surrogata, la quale può comunque portare beneficio alle parti.

La terza parola che, insieme alle due precedenti, consente di comprendere lo spessore contenutistico-funzionale della giustizia riparativa è « riconoscimento dell'altro ». Secondo Palazzo, il modello della « giustizia riparativa ritrova una dimensione di verità nella misura in cui esso presuppone che si riconosca l'« altro », colpevole o vittima, nella concretezza del suo essere, dei suoi bisogni, dei suoi rapporti esistenziali, individuali e sociali, tornando a renderlo protagonista — se possibile — della ricomposizione della trama della sua esistenza individuale e sociale » (90).

Il riconoscimento dell'« alterità » — che rimanda alla « separazione » — e quello dell'« umanità » di ciascuno, che è invece istanza di « coesione », sono attivati prevalentemente dalla possibilità dello *storytelling* (91), consentito a sua volta dalla mediazione. Nell'ottica del « riconoscimento », lo *storytelling* incoraggia due diverse dinamiche, tali da « legare » il « passato » — il dolore, la perdita, la sofferenza, l'umiliazione, la solitudine — al « futuro », che inizia nel momento in cui viene

*of best practice in restorative justice*, in 3 *Restorative Justice. An International Journal*, 2015, n. 2, 268.

(86) GROSSMAN, *Con gli occhi del nemico. Raccontare la pace in un paese in guerra*, trad. it. di LOEWENTHAL e SHOMRONI, Milano, 2007, 32 s.

(87) Sull'importanza della narrazione del crimine e sul valore euristico del linguaggio del male v. CERETTI e NATALI, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Milano, 2009, 103, 179 e 377 ss.

(88) MORINEAU, *op. cit.*, 136.

(89) LÉVINAS e PEPERZAK, *L'Étique comme philosophie première*, Paris, 1998, trad. it. *Etica come filosofia prima*, Milano, 2001, 56.

(90) PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* a cura di MANNOZZI e LODIGIANI, cit., 79.

(91) REDFERN, *Hope and Reconciliation with Grief*, in *The Promise of Restorative Justice* a cura di DUSSICH e SCHELLENBERG, Boulder, 2010, 232 s.

offerta la possibilità di ricevere spiegazioni o gesti di riparazione. Esse sono:

a) il “riconoscimento del fatto”. Quest’ultimo non sempre è possibile nel processo, soprattutto quando il reato viene definito attraverso i riti alternativi, che non restituiscono alcuna narrazione. In ogni caso, l’imputato può negare l’addebito o rimanere silente. Il diritto costituzionalmente garantito al silenzio priva le vittime delle risposte più attese, quelle che soddisfano le domande ineludibili o più difficili.

b) A partire dal riconoscimento del fatto, è possibile promuovere, secondo una modalità di riconoscimento eticamente superiore, il “riconoscimento dell’altro”.

Nella straordinaria esperienza raccontata ne *Il libro dell’incontro* emerge come l’autore del reato e la vittima abbiano bisogno l’uno dell’altro: per comprendere « non tanto e non solo “cosa è successo”, ma “cosa *mi* è successo”, devo ascoltare la tua storia; per comprendere non solo “cosa ho fatto”, ma “cosa ho fatto nella *mia* vita”, e per assumermene responsabilmente e *biograficamente* tutte le conseguenze, devo ascoltare la tua storia » (92).

Le modalità di comprensione/riconoscimento attivate dallo *storytelling* possono avere sulle vittime un duplice ritorno positivo; in primo luogo, il contenimento del disturbo post-traumatico da *stress* (93); in secondo luogo, la capacità di sperimentare la « *closure* ». Il « chiudere i conti con il passato », in particolare, è questione delicata e sofferta perché richiede un ponte tra comprensione dell’esperienza, convivenza con la memoria del dolore e attivazione della propria responsabilità, che è una responsabilità anche “verso se stessi”, nella misura in cui ciascuno è chiamato ad essere responsabile di ciò che fa del male subito (94).

La possibilità che lo *storytelling* possa funzionare come percorso di responsabilità “delle” relazioni e “nelle” relazioni incontra però alcuni limiti: la disponibilità delle parti all’incontro di mediazione, ma anche le “abilità linguistiche” (95) o la capacità di avere parole per le emozioni (96).

(92) MAZZUCATO, *op. ult. cit.*, 291 s.

(93) WALGRAVE, *Restorative Justice*, cit., 114. Sul punto, STRANG e altri, *Victim Evaluations of Face-to-Face Restorative Justice Conferences: A Quasi-Experimental Analysis*, in *62 Journal of Social Issues*, 2006, n. 2, 281-306.

(94) Cfr. RECALCATI, *La forza del desiderio*, Magnano, 2014, 47.

(95) HAYES e SNOW, *Oral language competence and restorative justice processes: Refining preparation and the measurement of conference outcomes*, in *Trends & Issues in Crime*

Nei percorsi di giustizia riparativa, ai fini dell’offerta di gesti concreti di riparazione, gioca un ruolo importante la gestione dei sentimenti di « vergogna », che è appunto la quarta delle cinque parole indicate per comprendere la giustizia riparativa.

Il diritto penale — strumento coercitivo di diritto pubblico a carattere “valutativo” — veicola, assieme allo stigma criminale, la vergogna. Il fenomeno della squalificazione sociale indotto dalla pena viene difficilmente eliso persino da quei meccanismi giuridici pensati per garantire la cosiddetta esecuzione progressiva delle sanzioni e preparare così il reingresso del condannato nella collettività. Questa vergogna è retroflessa, deriva dall’essere o dal sentirsi colpevoli, ha deboli aperture verso la ricostituzione di legami sociali poiché inchioda il soggetto alla negatività dei propri atti.

Nell’ambito di alcuni percorsi di giustizia riparativa si lavora invece attraverso la teoria della vergogna reintegrativa (*reintegrative shaming*) elaborata da Braithwaite (97), che è appunto principio fondante di uno tra i programmi di più vasta applicazione: la mediazione allargata ai gruppi parentali (*family group conferencing*) (98).

In concreto, nei programmi di giustizia riparativa il ruolo della vergogna perde il collegamento con la stigmatizzazione (che crea il « nemico ») per diventare veicolo di ricostruzione del legame interindividuale e sociale (che permette di ritrovare l’« altro » come soggetto portatore di umanità e dignità). Si cerca, cioè, di lavorare sulla vergogna in modo trasformativo, affinché essa possa assumere anche una valenza positiva per la vittima — chiamata a recuperare un’immagine costruttiva di sé, se si vuole evitare che ella finisca con il sentire di meritare quanto ha subito — e per il reo, che viene aiutato a contenere le spinte criminogene da etichettamento. Ciò può avvenire se la vergogna è contenuta da altri sentimenti o dinamiche in-

and *Criminal Justice*, n. 463, 2013, disponibile in [www.aic.gov.au/publications/current%20series/tandi/461-480/tandi463.html](http://www.aic.gov.au/publications/current%20series/tandi/461-480/tandi463.html).

(96) Sui *deficit* della consapevolezza emotiva v. NEMIAH, FREYBERGER e SIFNEOS, *Alexithymia: A view of the psychosomatic process*, in *Modern Trends in Psychosomatic Medicine* a cura di HILL, III, London, 1976, 430-439.

(97) BRAITHWAITE, *Crime, Shame, Reintegration*, Cambridge, 1989. Sulla complessità della gestione della vergogna v. WALGRAVE e AERTSEN, *Reintegrative shaming and restorative justice. Interchangeable, complementary or different?*, in *4 European Journal on Criminal Policy and Research*, 1996, n. 4, 67 ss.

(98) Ma v., più cautamente, WALGRAVE, *The need for clarity about Restorative Justice Conferences*, in *Conferencing and Restorative Justice. International Practices and Perspectives* a cura di ZINSSTAG e VANFRAECHEM, Oxford, 2012, 39 s.

teriori (empatia, rimorso, elaborazione del senso di colpa) (99) e, soprattutto, se è seguita da forme e rituali di reintegrazione e riaccoglienza. Rispetto a questi ultimi, è importante il ruolo della comunità, che va corresponsabilizzata affinché l'immagine sociale stigmatizzante non soppianti quella individuale e si promuova la fiducia tra i consociati.

«Fiducia» è la quinta e ultima tra le parole-chiave che restituiscono in filigrana il senso della giustizia riparativa. Essa è ampiamente utilizzata nell'ambito della direttiva n. 2012/29/UE, cit. («considerando» n. 18, 53 e 63), essendo richiamata con riferimento alla fiducia (*trust*) nelle dinamiche intra-familiari (nei delitti di relazione la vittima dovrebbe potersi fidare dell'autore del reato), alla fiducia (*trust*) tra individuo e autorità e, infine, alla fiducia (*confidence*) delle vittime nei confronti del sistema penale. Queste tre estrinsecazioni della fiducia — che si potrebbero definire, rispettivamente, come “orizzontale”, “verticale” e “diffusa” — all'indomani della commissione di un reato entrano in crisi.

Mentre il diritto penale tende a rispondere alla “contrazione” della fiducia individuale e/o collettiva derivante dalla perpetrazione di reati per lo più con meri inasprimenti sanzionatori, la giustizia riparativa si fa carico di un lavoro di tessitura paziente per rinnovare il patto di fiducia tra le persone.

Ciò avviene a partire dalla consapevolezza che la vittima chiede «all'ordinamento che vengano predisposte nei suoi confronti forme adeguate — premurose e non banali — di accoglienza e fattivo sostegno; chiede l'istituzione di servizi sociali *ad hoc* (al pari di quelli attivati per i rei) che lavorino per favorire il suo reinserimento nella vita quotidiana (reinserimento reso spesso difficile dalle menomazioni fisiche e dalle sofferenze morali subite, dalla vergogna, dalla perdita di fiducia, dall'oblio della gente ecc.)» (100).

Queste esigenze sono ancor più avvertite dalle vittime di reati di cui resta ignoto l'autore, le quali, non avendo alcuna possibilità di chiedere «giustizia» attraverso il processo, *locus* principale anche del loro riconoscimento identitario, possono diventare preda della sfiducia e maturare sentimenti di precarietà, di sconfitta o di rivalsa. La giustizia riparativa può sostenere le dinamiche fiduciali

(99) VENDER, *Stigma interiorizzato e vergogna*, in NÓC, *Aggiornamenti in psichiatria*, 2005, 242.

(100) Così, MARCHETTI e MAZZUCATO, *La pena in “castigo”. Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano, 2006, 51.

agendo su fattori diversi: promuovendo ascolto, empatia, riconoscimento, condivisione della memoria, capacità di “essere in relazione” con l'altro, quand'anche questo si traduca in una condivisa «presa di distanza». A partire dalla lezione di Lévinas, secondo il quale il «legame con altri si stringe soltanto come responsabilità» (101), occorre convenire che la responsabilità “verso” l'altro, costantemente ricercata nella mediazione, è una componente fondamentale della “fiducia”.

#### 8. I metodi della giustizia riparativa: excursus.

— I modelli di intervento della giustizia riparativa di più consolidata tradizione e applicazione per gestire i conflitti aventi rilevanza penale sono il dialogo riparativo (*restorative and peacemaking circle*), la mediazione autore-vittima (*victim-offender mediation*), sia diretta che con vittima «surrogata», la mediazione allargata ai gruppi parentali (*family group conferencing*), i consigli commisurativi (*sentencing circles*, non consentiti tuttavia nell'ordinamento giuridico italiano), i resoconti di vittimizzazione (*victim impact statements*, anche questi possibili, nel diritto nazionale, solo in via di interpretazione conforme alla direttiva) e i gruppi di ascolto che promuovono empatia (*victim empathy groups*).

Al di là delle singole denominazioni, una modalità d'intervento sui conflitti, per essere qualificata come una forma di «giustizia riparativa», dovrebbe avere i requisiti indicati da Shapland (102): *a*) “carattere inclusivo e partecipatorio, e qualità procedurale”. Deve essere consentita la partecipazione diretta delle parti e ciascuno deve poter esprimere il proprio punto di vista (103); *b*) “gestione delle emozioni e delle conseguenze del conflitto o del reato”. Il carattere riparativo della gestione dei conflitti si apprezza nella misura in cui è consentita la narrazione dell'esperienza di vittimizzazione, del danno subito, del vissuto sensibile da parte di tutti coloro che sono coinvolti in un conflitto; *c*) “orientamento alla soluzione del conflitto e alla gestione del futuro”: le parti sono invitate a trovare un accordo su come gestire le conseguenze del conflitto, su

(101) LÉVINAS, *Éthique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo*, Paris, 1982, trad. it. *Etica e infinito. Dialoghi con Philippe Nemo*, Roma, 1984, 95.

(102) Per la tassonomia indicata nel testo v. SHAPLAND, ROBINSON e SORSBY, *Restorative Justice in Practice. Evaluating what works for victims and offenders*, London-New York, 2011, 117-136.

(103) Sulla «inclusività» come termine chiave della giustizia riparativa v. VAN NESS e HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice*, cit., 2015, 65-78.



come relazionarsi con gli altri soggetti coinvolti; talune vittime apprezzano, più che la semplice riparazione, il fatto che il reo venga invitato a intraprendere forme trattamentali che lo aiutino a gestire l'aggressività; d) "costruzione del capitale sociale" (104). Si possono considerare propriamente riparativi quegli interventi che, promuovendo comportamenti "cooperativi" e "inclusivi" supportati dalla comunità, promuovono il superamento del conflitto, facilitano la reintegrazione sociale del reo che abbia assunto la responsabilità per la propria condotta e favoriscono lo sviluppo del capitale sociale.

La mediazione è il percorso di giustizia riparativa più utilizzato e affinato metodologicamente. La prima definizione normativa compare nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa R (99)19 del 15 settembre 1999, dove la mediazione viene indicata come modalità di *problem solving* flessibile, inclusiva, partecipativa, che può essere complementare o alternativa al processo penale tradizionalmente inteso (105). Ivi si afferma che essa è « qualsivoglia processo dove la vittima e l'autore di reato sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti da un reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (il mediatore) »: art. 1 Raccomandazione R (99)19, cit.

Nella letteratura scientifica, la definizione più citata e forse anche condivisa è quella proposta da Bonafé-Schmitt: la mediazione è « un processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo neutrale tenta, mediante scambi tra le parti, di permettere a queste ultime di confrontare i loro punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una soluzione al conflitto che le oppone » (106).

In questa nozione, tuttavia, della mediazione emergono prevalentemente gli aspetti legati alla *praxis* mentre non affiora quella ricchezza di significati che implica come la mediazione vada compresa prevalentemente nel proprio « spirito »: quello di essere un processo dialettico che facilita

la conoscenza tra autore e vittima, capace di funzionare anche come fattore di stabilizzazione sociale, nella misura in cui riesce a promuovere riparazione e auto-responsabilizzazione. Il mediatore ha il ruolo di ricostruire fra le parti lo spazio comunicativo inter-sogettivo e trovare un linguaggio comune che possa condurre al superamento del conflitto (107).

Diversi sono i modelli di mediazione penale (umanistica, dialogica, trasformativa) (108). Quello della "mediazione umanistica", elaborato da Jacqueline Morineau, è il più sperimentato e utilizzato in Italia, ma anche negli Stati Uniti, almeno nei centri di più risalente e consolidata tradizione.

Nella prassi, la mediazione si pone come uno « spazio protetto di ascolto »: in quel contesto — che è un luogo "fisico" ma soprattutto, come si è detto, uno "spazio" e un "tempo per la parola" — le parti possono incontrarsi. La mediazione si articola in quattro fasi distinte: 1) l'invio del caso agli uffici di mediazione e la relativa presa in carico del conflitto; 2) la fase preparatoria degli incontri di mediazione (attraverso colloqui e incontri con ciascuna delle parti singolarmente); 3) lo svolgimento della mediazione tramite l'incontro "diretto" tra le parti; 4) il monitoraggio degli esiti della mediazione (il cosiddetto *follow-up*).

Con la stessa scansione possono essere gestite le forme di mediazione scolastica, familiare, comunitaria, sociale. Una considerazione a parte va fatta per la definizione degli esiti della mediazione, i quali debbono essere utilizzabili dal giudice penale nella formalizzazione di pronunce che sanciscono l'eventuale superamento della messa alla prova, l'estinzione del reato o che concedono benefici penitenziari.

Nel rispetto delle garanzie di confidenzialità, di riservatezza e di non utilizzabilità delle dichiarazioni rese durante la mediazione in sede processuale, il mediatore è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria l'esito della mediazione, che può essere "positivo", "negativo" o "incerto". In linea di massima, una mediazione ha esito positivo quando: viene siglato un accordo riparativo simbolico da entrambe le parti; viene siglato un accordo risarcitorio (ipotesi che richiede normalmente un incontro successivo alla mediazione, esteso ai difensori); oppure quando, nei casi di

(104) Il principale teorizzatore è Robert PUTNAM, *Making democracy work. Civic traditions in modern Italy*, Princeton, 1993, trad. it. *La tradizione civica delle regioni italiane*, Milano, 1993, e Id., *Bowling alone. The collapse and revival of American community*, New York, 2000, trad. it. *Capitale sociale e individualismo. Crisi e crescita della cultura civica in America*, Bologna, 2004.

(105) Sulle caratteristiche della mediazione penale v. Appendice alla Raccomandazione R (99)19, II. *General principles*.

(106) BONAFÉ-SCHMITT, *Una, tante mediazioni dei conflitti*, in *La sfida della mediazione* a cura di PISAPIA e ANTONUCCI, Padova, 1997, 36 (ivi il rinvio a BONAFÉ-SCHMITT, *La médiation: une justice douce*, Paris, 1992).

(107) MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., 347.

(108) Per una ricognizione dei modelli di mediazione v. RAYE e WARNER ROBERTS, *Restorative Processes*, in *Handbook of Restorative Justice* a cura di JOHNSTONE e VAN NISS, Cullompton, 2007, 211-227.

reato procedibile a querela di parte, si giunge alla remissione della querela e alla correlativa accettazione della remissione.

Il *family group conferencing* è una variante della mediazione che include, nell'incontro diretto, anche familiari o persone psicologicamente vicine alle parti (109), particolarmente utilizzata in ambito minorile.

Il dialogo riparativo è invece una modalità di gestione dei conflitti o dei disagi che si avvale di modalità dialogiche avviate secondo una organizzazione dello spazio (essere seduti in cerchio, secondo la memoria antropologica della giustizia del *clan*) e dei tempi della parola che facilitano il dialogo e la libera espressione delle emozioni (110): molto utili per la mediazione dei conflitti scolastici, i *circles* possono assumere la struttura dei *restorative circles* o dei *responsive circles* (111).

9. *L'ambito di applicazione della giustizia riparativa nel sistema penale.* — La legislazione vigente regola le possibilità di accesso alla mediazione penale per tipologia delittuosa e per tipo di autore.

Il primo spazio operativo concreto per la giustizia riparativa e la mediazione penale è stato individuato nell'ambito del diritto penale minorile. Pur in carenza di una previsione normativa espressa, la mediazione ha trovato qui una "palestra" applicativa grazie alla presenza di meccanismi di *diversion* previsti per agevolare la fuoriuscita del minore autore di reato dal circuito penale-processuale.

Le potenzialità applicative della mediazione, non limitate oggettivamente dal livello di gravità dei reati, si possono concretizzare sin dalla fase delle indagini per il tramite dell'art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che consente al pubblico ministero e al giudice di acquisire elementi di valutazione circa la personalità del minore, le risorse personali e familiari o il contesto socio-ambientale ed eventualmente lavorativo in cui il minore è inserito. In base al comma 2 dell'art. 9 d.P.R. n. 448, cit., il pubblico ministero o il giudice possono avvalersi, oltre che degli strumenti di accertamento ordinari (mezzi di prova disciplinati

in via generale dal codice di procedura penale, prove atipiche *ex art.* 189 c.p.p., osservazione diretta dell'imputato), anche di informazioni assunte da « persone che abbiano avuto rapporti con il minore ». Al magistrato è altresì consentito « sentire il parere di esperti », tra i quali possono essere inclusi i mediatori o gli operatori di giustizia riparativa. Nel contesto del diritto penale minorile, la mediazione è importante per entrambe le parti e in particolare per il minore, che « può contribuire in modo concreto [...] alla formazione di progetti che lo riguardano » (112), attivando un percorso di autoreponsabilizzazione dinamica, che può arricchirsi di contenuti e significati "riparativi".

Anche il proscioglimento per "irrelevanza del fatto" di cui all'art. 27 d.P.R. n. 448, cit. è un canale che apre la possibilità di un percorso di mediazione. Tale norma prevede una formula di proscioglimento anticipato, recepita in termini sostanzialmente analoghi dall'art. 34 (esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto) del d. lg. 28 agosto 2000, n. 274, istitutivo della competenza penale del giudice di pace, e dall'art. 131-*bis* c.p. (esclusione della punibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). Tali formule possono essere agevolmente raggiunte quando la mediazione o l'aver posto in essere condotte riparatorie concorrano, sia pure *ex post*, a formare complessivamente l'immagine di un fatto tenue (v. anche *infra*, PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO: *dir. pen.*).

Infine, la mediazione penale può essere inserita tra le prescrizioni a carattere riparativo/riconciliativo (113) che corredano la "messa alla prova" (114) *ex art.* 28 d.P.R. n. 448, cit., a cui si ricorre, previa sospensione del processo, quando il giudice ritiene di dover procedere a una più approfondita valutazione della personalità del minore. Anche per la messa alla prova il legislatore

(112) CERETTI, *Come pensa il tribunale per i minorenni*, Milano, 1996, 178.

(113) Secondo una ricerca dell'IRSIG-CNR, le prescrizioni a contenuto riparativo sono riconducibili a quattro categorie principali, espone in ordine decrescente rispetto al tasso applicativo: versamenti di denaro a enti benefici; lettere di scuse alla vittima; incontri di riconciliazione con la vittima; risarcimento simbolico in denaro alla vittima. Cfr. MESTITZ e COLAMUSSI, *Messa alla prova e restorative justice*, in *Minori Giustizia*, 2000, 253.

(114) Oggetto di valutazione della prova, come stabilisce l'art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988, sono il « comportamento del minore » e « l'evoluzione della sua personalità ». All'esito positivo della prova il reato deve dichiararsi estinto.

(109) Una panoramica delle nozioni di *family group conferencing* in ZINSSTAG, *Conferencing*, cit., 2 s.

(110) UMBREIT, *The Handbook of Victim Offender Mediation. An Essential Guide to Practice and Research*, San Francisco, 2001, 302.

(111) WACHTEL J. e WACHTEL T., *Building Campus Community*, Bethlehem, 2012 (sub « *Looking for the Magic* »).

non ha posto limiti oggettivi di praticabilità, aganciati alle comminatorie editali (115).

Perché la mediazione sia oggetto di previsione normativa espressa bisogna aspettare il d. lg. n. 274, cit., caratterizzato da un generale principio riconciliativo *ex art. 2 comma ult.*

La “mediazione in vista della riconciliazione tra le parti” è prevista dall’art. 29 del medesimo decreto, che ricalca l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova previsto per gli imputati minorenni. La mediazione può essere promossa o addirittura effettuata direttamente dal giudice quando il reato di competenza del giudice di pace sia perseguibile a querela; per consentire lo svolgimento della mediazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo di tempo non superiore a due mesi. L’art. 29 comma 4 d. lg. n. 274, cit. contiene una fondamentale indicazione di garanzia che consente di risolvere uno dei problemi principali del ricorso alla mediazione nella fase delle indagini preliminari, comune alla procedura penale minorile: quello della compatibilità della mediazione con il principio di presunzione di innocenza. La legge pone al riguardo un espresso “divieto di utilizzazione” delle dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione ai fini della deliberazione.

In via di principio, altre due norme contenute nel d. lg. n. 274, cit. potrebbero consentire il ricorso a percorsi di giustizia riparativa: l’art. 34, sull’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, e l’art. 35, che riconosce efficacia estintiva del reato alle “condotte riparative” poste in essere prima del giudizio.

Con la l. 28 aprile 2014, n. 67, l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova è stato esteso agli adulti. Prevista dall’art. 168-*bis* c.p., la sospensione del processo con messa alla prova è consentita, a differenza che nel sistema penale minorile, unicamente per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva editale non superiore a quattro anni. È l’art. 464-*bis* c.p.p., però, a prevedere espressamente che il programma di trattamento a corredo della prova indichi «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa».

Diversamente dal d.P.R. n. 448 del 1988, la sospensione del processo con messa alla prova (su cui v. anche *SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA*) per gli adulti è limitata a reati di gravità medio-bassa. Eppure, proprio l’esperienza

maturata in ambito minorile circa la tipologia di casi inviati agli uffici di mediazione avrebbe dovuto suggerire al legislatore che la mediazione penale e, in generale, la giustizia riparativa funzionano meglio per i reati di gravità medio-alta, dove sono maggiori la sofferenza delle vittime e il bisogno di riparazione.

Oltre che nella fase delle indagini e in quella di cognizione, aperture alla giustizia riparativa sussistono anche nella fase dell’esecuzione della pena, quantomeno nell’ambito dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’art. 47 ord. penit., al comma 7, prevede infatti, tra le prescrizioni possibili dell’affidamento in prova, l’adoperarsi del condannato «in favore della vittima del suo reato». In questo contesto applicativo è da segnalare come la sensibilità per una più intensa compenetrazione tra modalità rieducativo-trattamentale e giustizia riparativa sia stata oggetto di una proposta di riforma elaborata nell’ambito degli «Stati generali sull’esecuzione penale», volta ad introdurre la praticabilità di percorsi di giustizia riparativa secondo un approccio generalista, che è dire per tutti i detenuti, indipendentemente dal titolo di reato e dalla misura della pena da scontare. In un’ottica *victim oriented*, la possibilità di partecipare a percorsi di giustizia riparativa dovrebbe essere offerta, infatti, a tutte le vittime e perciò estesa, specularmente, a tutti gli autori di reato (116).

**10. Giustizia riparativa e sistema penale: l’esigenza della complementarità.** — La praticabilità della giustizia riparativa esige una scelta di campo, da fare a monte di qualsivoglia progetto di riforma: “alternatività” o “complementarità” tra giustizia riparativa e sistema penale-processuale? Nella prospettiva dell’“alternatività” si colloca la visione della giustizia riparativa come paradigma radicalmente autonomo, capace di lavorare in

(116) Il Tavolo tematico n. 13 degli «Stati generali sull’esecuzione penale», con *focus* su «Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime», ha elaborato un progetto di riforma dell’ordinamento penitenziario, corredato da una relazione di accompagnamento e da atti e documenti delle audizioni svolte, consultabile in: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_19\\_1\\_13.wp?previousPage=mg\\_2\\_19\\_1](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_13.wp?previousPage=mg_2_19_1). Gli «Stati generali sull’esecuzione penale» sono stati una innovativa procedura di consultazione pubblica sui temi dell’esecuzione penale, avviata nel maggio 2015 e conclusasi, nell’aprile 2016, con la presentazione di una serie di documenti di lavoro che costituiscono una piattaforma di conoscenze messa a disposizione sia del legislatore, nella prospettiva di riformare il sistema penale a partire dall’esecuzione della pena, sia della collettività, chiamata a comprendere in modo corretto le problematiche sottese al carcere e alle misure alternative alla detenzione, nonché le potenzialità dei programmi di giustizia riparativa.

(115) Sull’istituto della messa alla prova v. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, Padova, 2010.

chiave critica rispetto alla definizione della criminalità e all'elaborazione del concetto di devianza, e da impiegare in via prioritaria quale tecnica di *diversion*. Questa prospettiva valorizza, in chiave abolizionista, le ipotesi di un progressivo superamento del diritto penale e incoraggia la formalizzazione di risposte all'illecito capaci di prescindere da logiche di segregazione e di esclusione. La prospettiva della "complementarità" non nega l'autonomia concettuale e metodologica della giustizia riparativa ma sviluppa i potenziali collegamenti tra la *restorative justice* e il sistema penale; ciò nell'ottica di intraprendere un percorso di civiltà giuridica che promuova un nuovo «umanesimo», anche processuale (117), senza disconoscere il rischio che, a un cattivo uso della giustizia riparativa, possano conseguire, da un lato, un possibile affievolimento dei diritti e delle garanzie individuali e, dall'altro lato, un eventuale potenziamento del sistema repressivo.

L'opzione a favore della complementarità è tuttavia da condividere (118) sulla base di almeno tre diversi argomenti.

In primo luogo, vi sono incontestabili indicazioni giuridiche desumibili dalle fonti sovranazionali che auspicano come ai programmi e servizi di giustizia riparativa si possa ricorrere in ogni stato e grado del procedimento (119). Tra queste, la direttiva n. 2012/29/UE, cit., secondo la quale è necessario imporre l'abbandono di una visione esclusivamente reo-centrica del diritto processuale penale a favore di una nuova concezione del processo come sede di "bilanciamento degli interessi di diversi attori processuali", uno dei quali va individuato proprio nella vittima. La giustizia riparativa, dunque, è chiamata a interagire con il sistema penale.

In secondo luogo, è di tutta evidenza come la giustizia riparativa, priva di un *corpus* normativo autonomo, debba rivolgersi alla dimensione pre-cettiva del diritto penale per orientare e gestire i propri percorsi. La giustizia riparativa — ancorché ispirata da un paradigma giusfilosofico volto a promuovere il superamento della logica della ven-

detta, della ritorsione, della rivalsa — è, infatti, principalmente un "metodo", sviluppato sulla base di una memoria antropologica e di un'ispirazione filosofica che valorizza la mediazione, la riparazione e l'irrinunciabilità del riconoscimento della "dignità" delle persone. Avendo la funzione autentica e concreta di prendersi cura della sofferenza delle vittime, di promuovere il recupero individuale del reo e di avviare percorsi di ricostituzione dei legami sociali, la giustizia riparativa vive dell'"interdipendenza funzionale" con il diritto penale, dal quale attinge sia la definizione dei conflitti — almeno fintanto che essa si collochi nel quadro dei valori costituzionali e sia coerente con l'orizzonte ultimo dei diritti inviolabili dell'individuo — sia un complesso di irrinunciabili garanzie individuali.

In definitiva, ciascun paradigma — quello della giustizia riparativa e quello giuridico-penalistico — trova nell'altro il proprio completamento: la giustizia riparativa offre al diritto penale modalità di gestione dei conflitti profondamente rinnovate nella dimensione qualitativa e nell'orientamento finalistico; il diritto penale offre alla giustizia riparativa la definizione dei conflitti cristallizzata nei precetti (120) — che sono la parte "mobile" del diritto penale stesso — ma è chiamato a fare un passo indietro rispetto all'applicabilità di risposte meramente sanzionatorie (pur se temperate dalla prospettiva della rieducazione del condannato).

Non è estranea alla giustizia riparativa, pur nell'ottica della complementarità con il diritto penale, una funzione "critica", che la rende ben più che una mera metodologia: la *restorative justice* ricorda infatti alla (cattiva) coscienza del penalista il dovere di mettere costantemente in discussione la logica della ritorsione per cercare di riannodare, dopo la commissione di un reato, i fili della dignità negata, della memoria svilita, della verità offesa e dell'umanità ferita.

In terzo luogo, vi è un argomento logico-normativo. La giustizia riparativa è carente della capacità di assurgere a paradigma universale di regolazione dei conflitti in quanto, proprio sotto il profilo della praticabilità concreta, non tutto è mediabile (o riparabile) e, soprattutto, la mediazione non può essere imposta. Per la vittima di un reato deve sempre permanere, perciò, la possibilità di adire una corte per denunciare la vittimizzazione subita o per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, anche risarcitori. La volontarietà del

(117) Riferimenti in CATALANO, *La tutela della vittima*, cit., 1800.

(118) EUSEBI, *La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio. Vademecum per un'evoluzione necessaria*, e DONINI, *Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio*, entrambi in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* a cura di MANNOZZI e LODIGIANI, cit., rispettivamente 97-118 e 135-151.

(119) Cfr. gli art. 3 e 4 della Raccomandazione R (99)19, cit. e l'art. 6 degli UN *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, cit.

(120) PULITANO, *Sul libro dell'incontro fra vittime e responsabili della lotta armata*, in *Dir. pen. contemp.*, 18 gennaio 2016, 13.

percorso di giustizia riparativa esige, dunque, quale pre-condizione, l'obbligatorietà e la coercitività del diritto penale.

I percorsi di giustizia riparativa, come si legge nella direttiva n. 2012/29/UE, cit., possono essere di « grande beneficio per le vittime » (« considerando » n. 46), sebbene non riescano a esaurire, in molti casi, specie in quelli più gravi, la domanda di giustizia. Eppure, nonostante sia difficile immaginare di ricorrere alla giustizia riparativa rispetto a reati gravissimi, i *restorative justice programmes* danno risultati migliori se impiegati per i reati a base violenta e non per illeciti bagatellari. Scrive Adolfo Ceretti: « Nella nostra epoca, gli stermini di massa, i genocidi, gli omicidi legati all'odio razziale ci hanno resi consapevoli che quando la violenza — individuale e collettiva — esplose in maniera irrefrenabile e lacerante nell'orizzonte della nostra vita quotidiana, la semplice punizione del colpevole appare per lo più insufficiente a rispondere alla nostra domanda di giustizia: nel profondo noi cerchiamo la potenza di riti riparatori e di spiegazioni che possano riallacciare le connessioni interrotte dal delitto » (121).

La giustizia riparativa offre dialogo e possibilità di riparazione, non disgiunti da quell'idea di « *aidós* » di derivazione greca che indica una disposizione favorevole alla legge, un'inclinazione alla civiltà, una promozione della stima di sé, e che riguarda dunque più che « l'osservanza della regola per se stessa » (122) un principio di organizzazione dei rapporti tra gli uomini tale da restituire senso giuridico e morale alle parole e ai gesti.

Grazia Mannozi

FONTE. — Principali fonti sovranazionali: risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985, n. 40/34, Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del crimine e dell'abuso di potere; Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 28 giugno 1985, n. (85)11, concernente la posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale; Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, n. (87)21, concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione; Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 15 settembre 1999, n. (99)19, sulla mediazione in ambito penale; risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) del 24 luglio 2002, n. 2002/12 sui *Basic principles on the use*

(121) CERETTI, *La giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* a cura di MANNOZZI e LODIGIANI, cit., 160.

(122) In questa prospettiva, OST, *Raconter la loi. Aux source de l'imaginaire juridique*, Paris, 2004, trad. it. Mosè, Eschilo, *Sofocle. All'origine dell'immaginario giuridico*, Bologna, 2007, 37.

of *restorative justice programmes in criminal matters*; Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 20 gennaio 2010, n. R (2010)1, sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE;

principali fonti nazionali: art. 168-bis c.p.; art. 464-bis c.p.c.; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; l. 26 luglio 1975, n. 354; d. lg. 28 agosto 2000, n. 274.

LETTERATURA. — La letteratura nazionale e internazionale in materia è sterminata; è stata perciò indispensabile una selezione ragionata delle indicazioni bibliografiche, suddivise poi per argomenti. Come testo fondativo della giustizia riparativa si indica ZEHR, *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Scottsdale, 1990. Nella letteratura straniera v. altresì: CARIO, *Justice Restaurative. Principes et promesses*, Paris, 2005; JOHNSTONE, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*, New York, 2011; *Relational Justice: Repairing the Breach* a cura di BURNSIDE e BAKER, Winchester, 1994; *Restorative Justice: International Perspectives* a cura di GALAWAY e HUDSON, New York, 1996; *Restorative Justice on Trial* a cura di MESSMER e OTTO, Dordrecht-Boston-London, 1992; *Restorative Justice. Theoretical Foundations* a cura di WEITEKAMP e KERNER, Cullompton, 2002; WALGRAVE, *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*, Cullompton, 2008; WRIGHT, *Justice for Victims and Offender*, Philadelphia, 1996;

per la manualistica italiana v. MANNOZZI e LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017; per quella straniera: *Handbook of Restorative Justice* a cura di JOHNSTONE e VAN NESS, Cullompton, 2007; VAN NESS e HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice. An Introduction to Restorative Justice*, Waltham, 2015. Di matrice sovranazionale è l'*Handbook on Restorative Justice programmes* delle Nazioni Unite, New York, 2006;

sulla derivazione terminologica della giustizia riparativa v., nella letteratura italiana, MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine « giustizia riparativa » e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 137 ss. In quella straniera: WEITEKAMP e PARMENTIER, *Restorative justice as healing justice: looking back to the future of the concept*, in 4 *Restorative Justice. An International Journal*, 2016, n. 2, 141 ss. Per le origini remote: DEL VECCHIO, *La Giustizia*, Roma, 1951; EGLASH, *Creative Restitution: Its Roots in Psychiatry, Religion and Law*, in 10 *British Journal of Delinquency*, 1959, 114 ss.; SCHREY e WALZ, *Ge-rechtigkeit in Biblischer Sicht*, Zürich, 1955;

il discorso sui formanti è complesso. Per le matrici giuridiche, criminologiche e politico-criminali v. ABEL e MARSH, *Punishment and Restitution: A Restitutionary Approach to Crime and the Criminal*, Westport, 1984; CHRISTIE, *Conflicts as Property*, in 17 *British Journal of Criminology*, 1977, n. 1, 1 ss.; GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, 1887; PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia*, in *D. disc. pen.*, XV, 1999, 314 ss. Matrici filosofiche: GARAPON, *Peut-on réparer l'histoire? Colonisation, esclavage, Shoah*, Paris, 2008, trad. it. *Chiudere i conti con la storia. Colonizzazione, schiavitù, Shoah*, Milano, 2009; GIRARD, *La Violence et le Sacré*, Paris, 1972, trad. it. *La violenza e il sacro*, Milano, 1980; LÉVINAS, *Éthique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo*, Paris, 1982, trad. it. *Etica e infinito. Il volto dell'altro come alterità etica e traccia dell'Infinito*, Roma, 1984; LÉVINAS e PEPERZAK, *L'Étique comme philosophie première*, Paris, 1998, trad. it. *Etica come filosofia prima*, Milano, 2001; REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Milano, 2010; RICOEUR, *Le Juste*, I, Paris, 1995, trad. it. *Il Giusto*, I, Cantalupa, 2005; Id., *Parcours de la reconnaissance*, Paris, 2004, trad. it. *Percorsi del riconoscimento*,

Milano, 2005. Matrici antropologiche: DE LAURI, *Introduzione. In nome della giustizia, in Antropologia*, XI, 2008, 16 ss.; GRANDE e MATTEI, *Giustizia allo specchio*, ivi, 30 ss.; NADER e GRANDE, *Current Illusions and Delusions about Conflict Management - In Africa and Elsewhere*, in *27 Law and Society Inquiry*, 2002, n. 3, 577 ss. Formanti e prospettive teologiche: BELLA, *Pena e riconciliazione nel mondo biblico*, in *Punire, mediare, riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali* a cura di FIANDACA e VISCONTI, Torino, 2009, 73 ss.; BERTAGNA e GOLA, « Credevi che io fossi come te? » Rib e mišpat nella Bibbia, in *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto* a cura di BERTAGNA, CERETTI e MAZZUCATO, Milano, 2015, 305 ss.; EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena*, Brescia, 2014; HADLEY, *The Spiritual Roots of Restorative Justice*, Albany, 2001; OCCHETTA, *La giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione*, Milano, 2016. Sulla « vergogna reintegrativa » quale componente dei percorsi di giustizia riparativa: BRAITHWAITE, *Crime, Shame, Reintegration*, Cambridge, 1989; WALGRAVE e AERTSEN, *Reintegrative shaming and restorative justice. Interchangeable, complementary or different?*, in *4 European Journal on Criminal Policy and Research*, 1996, n. 4, 67 ss.;

nell'ambito della riflessione contemporanea su giustizia riparativa e sistema penale si segnalano: BOLITHO, *Putting justice needs first: a case study of best practice in restorative justice*, in *3 Restorative Justice. An International Journal*, 2015, n. 2, 256 ss.; DOAK, HENHAM e MITCHELL, *Victims and the sentencing process: developing participatory rights?*, in *29 Legal Studies*, 2009, n. 4, 651 ss.; FOLEY, *Developing Restorative Justice Jurisprudence. Rethinking Responses to Criminal Wrongdoing*, Surrey-Burlington, 2014; *Institutionalising Restorative Justice* a cura di AERTSEN, DAEMS e ROBERT, Cullompton, 2006; KILCHLING, *Täter-Opfer-Ausgleich im Strafvollzug. Forschungsreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht*, vol. K 175, Berlin, 2016; MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003; MANNOZZI e LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 133 ss.; MAZZUCATO, *Tra il dire e il fare. Sfide attuali e "crisi di crescita" della giustizia riparativa in Italia. Brevi riflessioni sulla giustizia senza ritorsione in un sistema penale ancora retribuzionistico*, in *El sistema de justicia penal y nuevas formas de observar la cuestión criminal. Ensayos en honor a Massimo Pavarini* a cura di TENORIO TAGLE, Tlalpan (Ciudad de México), 2015, 289 s.; *Repositioning Restorative Justice* a cura di WALGRAVE, Cullompton, 2003; *Restorative Justice and Criminal Justice* a cura di GRÖNING e JACOBSEN, Stockholm, 2012; *Restorative Justice Today* a cura di VAN WORMER e WALKER, Los Angeles, 2014; ROBERTS, *Restorative Justice*, in *Principled Sentencing. Readings on Theory and Policy* a cura di VON HIRSCH, ASHWORTH e ROBERTS, Portland, 2009, 163 ss.; *The Promise of Restorative Justice* a cura di DUSSICH e SCHELLENBERG, Boulder, 2010;

su complessità teoriche e limiti della giustizia riparativa: ASHWORTH A., *Some Doubts about Restorative Justice*, in *4 Criminal Law Forum*, 1993, n. 2, 277 ss.; BOLIVAR, *For Whom is Restorative Justice?*, in *1 Restorative Justice. An International Journal*, 2013, n. 2, 190 ss.; DALY, *The Limits of Restorative Justice*, in *Principled Sentencing. Readings on Theory and Policy* a cura di VON HIRSCH, ASHWORTH e ROBERTS, cit., 218 ss.; PAVLICH, *Justice Fragmented. Mediating community disputes under postmodern condition*, New York, 1996;

sul ruolo del linguaggio e delle emozioni nei programmi di giustizia riparativa: HALSEY, GOLDSMITH e BAMFORD, *Achieving restorative justice: Assessing contrition and forgiveness in*

*the adult conference process*, in *48 Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 2015, n. 4, 483 ss.; HAYES e SNOW, *Oral language competence and restorative justice processes: Refining preparation and the measurement of conference outcomes*, in *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice*, n. 463, 2013, disponibile in: [www.aic.gov.au](http://www.aic.gov.au); TEN BRINKE, MACDONALD, PORTER e O'CONNOR, *Crocodile tears: Facial, verbal and body language behaviours associated with genuine and fabricated remorse*, in *36 Law and Human Behavior*, 2012, n. 1, 51 ss.;

sulla effettività dei programmi di giustizia riparativa: GAVRIELIDES, *Restorative Justice theory and practice: addressing the discrepancy*, Helsinki, 2007; *Restorative Justice. Philosophy to practice* a cura di STRANG e BRAITHWAITE, Burlington, 2000; SHERMAN e STRANG, *Restorative Justice: The Evidence* (The Smith Institute), London, 2007, reperibile in: [www.iirp.edu/pdf/RJ\\_full\\_report.pdf](http://www.iirp.edu/pdf/RJ_full_report.pdf); SHERMAN, STRANG, MAYO WILSON, WOODS e ARIEL, *Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending? Findings from a Campbell Systematic Review*, in *31 Journal of Quantitative Criminology*, 2015, n. 1, 1 ss.;

sulle sfide e le frontiere della giustizia riparativa: CERETTI, *Come pensa il tribunale per i minorenni*, Milano, 1996; Id., *La giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni, in Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* a cura di MANNOZZI e LODIGIANI, Bologna, 2015, 155 ss.; FOLEY, *Institutional responses to child sexual abuse: how a moral conversation with its lawyers might contribute to cultural change in a faith-based institution*, in *18 Legal Ethics*, 2015, n. 2, 164 ss.; GROSSMAN, *Con gli occhi del nemico. Raccontare la pace in un paese in guerra*, trad. it. di LOEWENTHAL e SHOMRONI, Milano, 2007; *Il Libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto* a cura di BERTAGNA, CERETTI e MAZZUCATO, cit.; PULITANO, *Sul libro dell'incontro fra vittime e responsabili della lotta armata*, in *Dir. pen. contemp.*, 18 gennaio 2016, 13 ss.; SHAPLAND, ROBINSON e SORSBY, *Restorative Justice in Practice. Evaluating what works for victims and offenders*, London-New York, 2011; UMBREIT, BRADSHAW e COATES, *Victims of Severe Violence Meet the Offender. Restorative Justice through Dialogue*, in *6 International Review of Victimology*, 1999, n. 4, 321 ss.; WACHTEL J. e WACHTEL T., *Building Campus Community*, Bethlehem, 2012;

sulla Commissione sudafricana "Verità e Riconciliazione" (TRC) e la giustizia di transizione: LAX, *The South African Truth and Reconciliation Commission: transitional justice as restorative justice: challenges for transformation*, in *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio* a cura di MANNOZZI e RUGGIERI, Varese, 2007, 137 ss.; LOLLINI, *Re-constructing the Past between Trials and History: the TRC Experience as a « Remembrance Space »*, in *16 Quest: An African Journal of Philosophy*, 2002, n. 1-2, 61 ss.; Id., *L'istituzione delle giurisdizioni Gacaca: giustizia post-genocidio e processo costituente in Ruanda*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2004, 1513 ss.; Id., *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione*, Bologna, 2005; TUTU, *No Future without Forgiveness*, New York, 1999, trad. it. *Non c'è futuro senza perdono*, Milano, 2001;

sul diritto penale, nella prospettiva del superamento della ritorsione: BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 96 ss.; DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, ivi, 2013, 1162 ss.; Id., *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* a cura di MANNOZZI e LODIGIANI, cit., 135 ss.; EUSEBI, *Critica dell'idea di contrapposizione*, in *Dialoghi*,

2014, 49 ss.; ID., *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?*, in *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale* a cura di EUSEBI, Milano, 2015, 3 ss.; MAZZUCATO, *Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari* (Autori vari), Tricase, 2010, 99 ss.; PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* a cura di MANNOZZI e LODIGIANI, cit., 67 ss.;

testi fondativi e manuali di mediazione penale: BONAFÉ-SCHMITT, *La médiation: une justice douce*, Paris, 1992; BOUCHARD e MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, 2005; CERETTI, *Mediazione: una ricognizione filosofica*, in *La mediazione nel sistema penale minorile* a cura di PICOTTI, Padova, 1998, 19 ss.; *La sfida della mediazione* a cura di PISAPIA e ANTONUCCI, Padova, 1997; MORINEAU, *L'esprit de la Médiation*, Toulouse, 1998, trad. it. *Lo spirito della mediazione*, Milano, 2003. Insuperato il manuale di UMBREIT, *The Handbook of Victim Offender Mediation. An Essential Guide to Practice and Research*, San Francisco, 2001;

su circles, conferencing e altri metodi della giustizia riparativa si segnalano: per i circles, BARRY, *Circle Sentencing. Mediation and Consensus: Turning Sword into Ploughshares*, in *Restorative Justice: International Perspectives* a cura di GALAWAY e HUDSON, cit., 193 ss.; *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation & Circles* a cura di MORRIS e MAXWELL, Oxford, 2001. Sul *family group conferencing*: MORRIS e MAXWELL, *Juvenile Justice in New Zealand: a New Paradigm*, in *26 Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 1993, n. 1, 72 ss.; RETZINGER e SCHEFF, *Strategy for Community Conferences: Emotions and Social Bonds*, in *Restorative Justice: International Perspectives* a cura di GALAWAY e HUDSON, cit., 315 ss.; STRANG e altri, *Victim Evaluations of Face-to-Face Restorative Justice Conferences: A Quasi-Experimental Analysis*, in *62 Journal of Social Issues*, 2006, n. 2, 281 ss.; WALGRAVE, *The need for clarity about Restorative Justice Conferences*, in *Conferencing and Restorative Justice. International Practices and Perspectives* a cura di ZINSSTAG e VANFRAECHEM, Oxford, 2012, 36 ss.; ZINSSTAG, *Conferencing. A Developing Practice of Restorative Justice*, ivi, 12 ss. Sul *victim impact statements*: BANDES, *Empathy, Narrative, and Victim Impact Statements*, in *63 The University of Chicago Law Review*, 1996, n. 2, 361 ss.; EDGAR e ROBERTS, *Victim Impact Statements at Sentencing: Judicial Experiences and Perceptions*, Research Report for the Department of Justice Canada, 2006; EREZ e ROGERS, *Victim Impact Statements and Sentencing Outcomes and Processes: The Perspectives of Legal Professionals*, in *39 British Journal of Criminology*, 1999, n. 2, 216 ss.; sui profili giuridico-applicativi della giustizia riparativa e della mediazione penale: BARONA VILAR, *Mediación penal. Fundamento, fines y régimen jurídico*, Valencia, 2011; CERETTI, *Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione*, in *Il coraggio di mediare* a cura di SCAPARRO, Milano, 2001, 55 ss.; ID., *La mediazione reo-vittima nel sistema penale minorile. Rivisitazione di alcuni nodi teorici dopo quindici anni di pratiche*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2013, n. 4, 286 ss.; *Competenza penale del giudice di pace e «nuove» pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione* (Atti del Convegno, Trento, 22-23 febbraio 2002) a cura di

PICOTTI e SPANGHER, Milano, 2003; COSÌ, *La promessa della mediazione*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, I, Padova, 2016, 321; *Criminalità minorile e mediazione* a cura di MOLINARI e AMOROSO, Milano, 1998; DI CHIARA, *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, n. 4, 377 ss.; DÜNKEL, GRZYWA-HOLTEN e HORSFIELD, *Restorative justice and mediation in penal matters: a stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries*, Godesberg, 2011; *Il coraggio di mediare* a cura di SCAPARRO, cit.; *La mediazione nel sistema penale minorile* a cura di PICOTTI, cit.; *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale* a cura di PALAZZO e BARTOLI, Firenze, 2011; MAZZUCATO e VISCONTI, *Dalla medicina narrativa alla giustizia riparativa in ambito sanitario: un progetto "integrato" di prevenzione delle pratiche difensive e di risposta alla colpa medica*, in *Riv. it. med. leg.*, 2014, 847 ss.; *Mediazione penale minorile* a cura di SCIOVETTO, Milano, 2009; MESTITZ e COLAMUSSI, *Messa alla prova e restorative justice*, in *Minori Giustizia*, 2000, 223 ss.; ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo* (Atti del Convegno, Urbino, 23-24 settembre 2005), Milano, 2007, 165 ss.; PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, cit., 111 ss.; 1° *Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile* a cura di MASTROPASQUA e BUCCELLATO, Roma, 2012; *Responsibility-taking, Relationship building and Restoration in Prisons. Mediation and Restorative Justice in Prison Settings* a cura di BARABÁS, FELLEGI e WINDT, Budapest, 2012; *Victim-offender mediation in Europe* (Autori vari), Leuven, 2000;

sul ruolo della vittima, anche alla luce della direttiva n. 2012/29/UE, cit., e sulla normativa sovranazionale: ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in ALLEGREZZA e altri, *Lo scudo e la spada*, Torino, 2012, 1 ss.; CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1789 ss.; CERETTI e MAZZUCATO, *Mediazione reo/vittima: le "istruzioni per l'uso" del Consiglio d'Europa. Un commento alle Guidelines for a Better Implementation of Existing Recommendations concerning Mediation in Penal Matters*, in *Nuove esperienze di giustizia minorile*, 2008, 201 ss.; CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1760 ss.; EUSEBI, *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 527 ss.; DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in *Punire, mediare, riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali* a cura di FIANDACA e VISCONTI, cit., 107 ss.; KILCHLING e PARLATO, *Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un "diritto alla mediazione"? Germania e Italia a confronto*, in *Cass. pen.*, 2015, 4188 ss.; PARISI, *I confini della restorative justice nella più recente normativa europea sulla tutela della vittima: ragionevole attuazione di una victim-centred justice o inevitabile condanna al destino di Sisifo?*, in *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia* a cura di CORTESI, LA ROSA, PARLATO, e SELVAGGI, coordinato da FLOR, Milano, 2015, 123 ss.; *Therapeutic Jurisprudence and Victim Participation in Justice* a cura di EREZ, KILCHLING e WEMMERS, Durham, 2011.

